



GUIDA
PER NUOVE
COOPERATIVE

LEGACOOP

TOSCANA



GUIDA **PER NUOVE** **COOPERATIVE**

Seconda edizione: maggio 2026

Un progetto di

LEGACOOP

TOSCANA

Largo Fratelli Alinari, 21 · 50123 – Firenze
Tel 055 27921 · legacoop@legacooptoscana.coop
www.legacooptoscana.coop

Pubblicazione realizzata con il contributo di



FONDAZIONE NOI
LEGACOOP TOSCANA

www.fondazionenoi.it

SOMMARIO

	PRESENTAZIONE	9
	INTRODUZIONE	11
1	INTRODUZIONE AL PRINCIPIO MUTUALISTICO	12
1.1	PERCHÉ ESISTONO LE COOPERATIVE?	13
1.2	COSA È UNA COOPERATIVA?	13
1.3	COSA È UNA COOPERATIVA SOCIALE?	14
1.4	COME NASCONO LE COOPERATIVE?	15
1.5	LA COOPERAZIONE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA	15
1.6	COS'È LEGACOOP?	16
1.7	QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEL MOVIMENTO COOPERATIVO ADERENTE A LEGACOOP?	16
1.8	COSA È IL CENTRO SERVIZI TOSCANA?	17
1.9	COSA È LA FONDAZIONE NOI - LEGACOOP TOSCANA?	17
2	CARATTERI DELL'IMPRESA COOPERATIVA	18
2.1	COOPERATIVA E ALTRE FORME DI IMPRESA	19
2.1.1	SOCIETÀ MUTUALISTICHE	19
2.1.2	DIFFERENZA FRA COOPERATIVE E ALTRI TIPI DI SOCIETÀ	20
2.2	SCOPO E SCAMBIO MUTUALISTICO	23
2.2.1	SCOPO MUTUALISTICO	23
2.2.2	SCAMBIO MUTUALISTICO	23

2.3	MUTUALITÀ PREVALENTE E NON PREVALENTE	25
2.3.1	COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE E NON PREVALENTE	25
2.3.2	REQUISITI GESTIONALI PER LA MUTUALITÀ PREVALENTE	25
2.3.3	REQUISITI STATUTARI PER LA MUTUALITÀ PREVALENTE	27
2.3.4	COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE DI DIRITTO	27
2.3.5	PERDITA DELLA MUTUALITÀ PREVALENTE	28
2.3.6	COOPERATIVE A MUTUALITÀ NON PREVALENTE	29
2.4	COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA	30
2.4.1	MODALITÀ	30
2.4.2	NUMERO DEI SOCI	31
2.4.3	ATTO COSTITUTIVO	31
2.5	SOCIO COOPERATORE	33
2.5.1	AMMISSIONE	33
2.5.2	DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO COOPERATORE	34
2.5.3	SOCI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE	35
2.5.4	RECESSO	36
2.5.5	ESCLUSIONE	37
2.5.6	MORTE DEL SOCIO	37
2.5.7	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	38
2.5.8	DIRITTO DI INFORMAZIONE DEL SOCIO	39
2.5.9	PARITÀ DI TRATTAMENTO DEL SOCIO	39
2.6	RISORSE FINANZIARIE	40
2.6.1	AZIONI E QUOTE	40
2.6.2	STRUMENTI FINANZIARI	41
2.6.3	PRESTITO SOCIALE	42

2.7	GESTIONE DELLA COOPERATIVA	43
2.7.1	GOVERNANCE	43
2.7.2	ASSEMBLEA	44
2.7.3	ASSEMBLEE SEPARATE	46
2.7.4	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	46
2.7.5	COLLEGIO SINDACALE	48
2.8	BILANCIO, UTILE E RISTORNO	49
2.8.1	PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO	49
2.8.2	RISERVE INDIVISIBILI E DIVISIBILI	50
2.8.3	DESTINAZIONE DELL'UTILE	51
2.8.4	RISTORNO	53
2.9	RESPONSABILITÀ SOCIALE, IMPRESA SOCIALE E SOCIETÀ BENEFIT	54
2.9.1	RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA	54
2.9.2	INTRODUZIONE AI MODELLI DI IMPRESA CON FINALITÀ SOCIALI	55
2.9.3	IMPRESA SOCIALE	55
2.9.4	SOCIETÀ BENEFIT	56
2.10	CONTROLLI E VIGILANZA. LA REVISIONE COOPERATIVA	57
2.10.1	VIGILANZA GOVERNATIVA	57
2.10.2	OGGETTO DELLE REVISIONI ORDINARIE	58
2.10.3	EFFETTI DELLA VIGILANZA	59
2.10.4	CONTROLLO GIUDIZIARIO	60
2.11	CONSORZI E GRUPPI	61
2.11.1	CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE	61
2.11.2	CONSORZI DI COOPERATIVE AMMISSIBILI AI PUBBLICI APPALTI	61
2.11.3	CONSORZI DI COOPERATIVE PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI	62
2.11.4	GRUPPO COOPERATIVO	62
2.11.5	GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO	62

3	COME COSTRUIRE UN'IMPRESA COOPERATIVA	64
3.1	SCELTA DEL MODELLO STATUTARIO	65
3.2	ATTO COSTITUTIVO	66
3.3	ISCRIZIONI OBBLIGATORIE	67
3.4	LIBRI SOCIETARI	68
3.5	TIPI DI COOPERATIVA	70
3.5.1	COOPERATIVA DI CONSUMO E DI UTENZA	70
3.5.2	COOPERATIVA DI LAVORO	71
3.5.3	COOPERATIVE DI CONFERIMENTO DI BENI E/O SERVIZI DA PARTE DEI SOCI	72
3.5.4	COOPERATIVE SOCIALI	73
3.5.5	NUOVI BISOGNI, NUOVE COOPERATIVE	76
4	APPROFONDIMENTI	80
4.1. IL SOCIO LAVORATORE		81
4.1.1	DALLE ORIGINI ALLA REGOLAMENTAZIONE ATTUALE	82
4.1.2	FIGURA CENTRALE DEL SOCIO LAVORATORE	83
4.1.3	DOVERI ED OBBLIGHI DEI SOCI	84
4.1.4	INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	85
4.1.5	LAVORO AUTONOMO	85
4.1.6	ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL SOCIO LAVORATORE	86
4.1.7	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SOCIO LAVORATORE	86
4.1.8	TRATTAMENTI ECONOMICI ULTERIORI	87
4.1.9	REGOLAMENTO INTERNO LEGGE 142/2001	87



4.2	DIFFERENZA FRA COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE E NON PREVALENTE	89
4.2.1	REQUISITI OGGETTIVI	90
4.2.2	COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE DI DIRITTO	95
4.2.3	REQUISITI STATUTARI	96
4.2.4	COOPERATIVE A MUTUALITÀ NON PREVALENTE	97
4.2.5	PERDITA DELLA QUALIFICA DI COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE	97
4.3	IL TRATTAMENTO FISCALE SPETTANTE ALLE COOPERATIVE	99
4.3.1	IMPOSIZIONE DIRETTA SUGLI UTILI PRODOTTI	99
4.3.1.1	TRATTAMENTO DELLA DESTINAZIONE DELL'UTILE ALLA RISERVA LEGALE OBBLIGATORIA	99
4.3.1.2	TASSAZIONE DEGLI UTILI PRODOTTI DALLE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE	100
4.3.1.3	TASSAZIONE DEGLI UTILI PRODOTTI DALLE COOPERATIVE DIVERSE DA QUELLA A MUTUALITÀ PREVALENTE	102
4.3.1.4	COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI	102
4.3.1.5	L'IRAP	102
4.3.2	ULTERIORI AGEVOLAZIONI	103
4.4	GOVERNANCE COOPERATIVA	103
4.4.1	MODELLO TRADIZIONALE: L'ASSEMBLEA	104
4.4.2	ASSEMBLEE SEPARATE	106
4.4.3	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	106
4.4.4	COLLEGIO SINDACALE	108
4.4.5	REVISIONE LEGALE DEI CONTI	109
4.4.6	MODELLO DUALISTICO E MODELLO MONISTICO	109

4.5	RISTORNO	110
4.5.1	CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL RISTORNO	111
4.5.2	RISTORNO NELLE COOPERATIVE DI LAVORO	113
4.6	FONTI FINANZIARIE	115
4.6.1	STRUMENTI FINANZIARI	115
4.6.2	PRESTITO SOCIALE	117
4.6.3	REGOLAMENTAZIONE DEL PRESTITO SOCIALE	118

PRESENTAZIONE

Una forma di impresa alternativa, sociale e democratica. Capace di aiutare la comunità in un momento storico in cui la situazione economica, sociale e ambientale, nel nostro Paese e nel mondo, ci mostra l'insostenibilità dell'attuale modello di produzione e consumo.

Che si tratti di piccole cooperative appena costituite o di grandi cooperative di consumo, lavoro, conferimento, tutto il movimento cooperativo si pone un obiettivo unitario: dare risposte collettive ai bisogni della comunità e del territorio.

Come Legacoop Toscana abbiamo redatto e pubblicato questa "Guida per nuove cooperative" con l'auspicio di essere di aiuto, con questo volumetto, con i riferimenti che troverete sezione per sezione e con la collaborazione delle strutture di Legacoop Toscana, a quanti si stanno chiedendo come fare impresa in modo diverso, come realizzare il loro potenziale professionale facendo squadra e perseguendo concretamente il fine di produrre "maggiori benefici per i soci e la comunità".

Roberto Negrini
Presidente Legacoop Toscana

INTRODUZIONE

La Guida Cooperativa è pensata come un manuale di introduzione alla conoscenza dell'impresa cooperativa e di supporto e accompagnamento per chi intende avviare un'esperienza concreta.

Come ogni manuale, anche questa guida può essere letta dall'inizio alla fine, oppure può essere velocemente consultata per singole sezioni, come le voci di un dizionario. Questo per dare modo all'aspirante cooperatore sia di farsi un'idea complessiva dell'operazione, sia di rileggere di volta in volta le tappe del percorso o singole parti di approfondimento. Il manuale si articola in quattro parti.

La prima parte è costituita da una presentazione circa le motivazioni della nascita delle cooperative, le sue ragioni storiche, le caratteristiche principali e i valori di riferimento.

La seconda parte traccia gli elementi economico-giuridici principali del modello di impresa cooperativa, con l'obiettivo di comprendere che cos'è una cooperativa e in che cosa si differenzia dalle altre forme di impresa.

La terza parte pone in evidenza i passi operativi che i cooperatori devono tenere presente per mettere a frutto la loro idea di impresa e illustra i servizi che il sistema Legacoop offre nel supporto alla costituzione di nuove cooperative.

Nella quarta parte il manuale sviluppa ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati nella prima parte, rimandando a specifici riferimenti legislativi, su alcuni istituti cooperativi e sul trattamento fiscale delle cooperative.



CAPITOLO 1

**INTRODUZIONE
AL PRINCIPIO MUTUALISTICO**

1.1 PERCHÉ ESISTONO LE COOPERATIVE?

Si costituisce una cooperativa perché si vuole realizzare un' **attività economica**, ovvero la vendita di beni o servizi, seguendo alcuni **principi**:

- **Vantaggio**: il primo obiettivo della cooperativa è ottenere un mutuo vantaggio economico e sociale aggregando più persone in quanto utenti, lavoratori o conferitori.
- **Democrazia**: la cooperativa è democratica; gli amministratori sono eletti dall'assemblea, possono cambiare e gestiscono la cooperativa su mandato dei soci.
- **Comunità**: la cooperativa realizza le proprie attività in maniera responsabile e partecipativa con la comunità territoriale e con il movimento cooperativo.

1.2 COSA È UNA COOPERATIVA?

Per definire una cooperativa bisogna per prima cosa dare una definizione di impresa:

Un'impresa è una organizzazione che ha come attività principale la vendita di beni e servizi, generando ricavi in misura superiore ai costi. L'impresa "mette in connessione" i vari fattori della produzione per produrre valore: materie prime, capitale di rischio, lavoro, consumo del prodotto finale.

Nel pensiero comune si tende a eguagliare il concetto di impresa con quello di impresa capitalistica. **L'impresa capitalistica è in realtà solo una tipologia di impresa**, basata su due principi fondamentali:

- Lo scopo è quello di **massimizzare la remunerazione del capitale** investito dai proprietari, ovvero lo **scopo di lucro**.
- La proprietà è privata e il controllo è esercitato dai proprietari del capitale, **in base alla quota di capitale posseduta**. La base sociale è chiusa, ovvero può cambiare solo tramite atto notarile ed è composta da chi investe nella società per ottenerne profitto.

Una cooperativa è un'**impresa alternativa e concorrente** rispetto alle imprese capitalistiche. Infatti:

- Lo scopo è quello di **massimizzare il valore trasmesso ai soci in quanto consumatori, lavoratori, conferitori, ovvero lo scopo mutualistico**. A seconda della tipologia di soci prescelta avremo quindi cooperative di consumo, cooperative di lavoro, cooperative di conferimento.
- La proprietà è collettiva e il controllo è esercitato in forma **democratica**, col principio una testa un voto. La base sociale è aperta ed è composta dai conferitori, lavoratori o consumatori che acquisiscano una quota della società. Divenendo soci della cooperativa si ha **diritto ad eleggere e concorrere per essere eletti** in tutte le cariche sociali.

1.3 COSA È UNA COOPERATIVA SOCIALE?

Una cooperativa sociale è un particolare tipo di cooperativa in cui allo scambio mutualistico interno tra socio e cooperativa si aggiunge un **obiettivo sociale di interesse generale alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini**. Questo obiettivo è perseguito:

- a. Dalle cooperative sociali di tipo A, erogando servizi di particolare valore sociale (**sociosanitari ed educativi**);
- b. Dalle cooperative sociali di tipo B, svolgendo attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di **soggetti svantaggiati** (così come definiti dalla normativa).

Differenze tra Cooperativa e Associazione

Un'associazione non ha come attività principale vendere prodotti o servizi sul mercato e come tale può avvalersi di fattori produttivi senza remunerarli (ad es. le donazioni, i rimborsi spese per attività statutarie, il volontariato). Le associazioni possono effettuare solo attività di valore sociale e/o culturale, e hanno quindi **forti limitazioni unite a vantaggi fiscali e normativi**. Le cooperative invece sono soggette alla legislazione d'impresa e non possiedono limiti rispetto alle attività che possono svolgere.



1.4 COME NASCONO LE COOPERATIVE?

Dato che lo scopo di una cooperativa è quello di escludere la remunerazione del capitale per ottenere una distribuzione orientata verso una delle altre componenti della produzione, le motivazioni di base per la nascita di una cooperativa sono il conseguimento di una **maggiore utilità economica** in quanto conferitori, lavoratori o utenti.

Allo stesso tempo, le cooperative nascono dalla convinzione della presenza di **gravi ingiustizie** nella spartizione del valore nel sistema economico vigente, che possono essere risolte conferendo alle altre componenti della produzione il potere di direzione e controllo sulle imprese.



PER APPROFONDIRE

La storia della prima cooperativa moderna,
la **Rochdale Equitable Pioneers Society**

1.5 LA COOPERAZIONE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

In seguito al contributo dato al movimento di emancipazione popolare nei primi anni del '900 e alla partecipazione di molti operatori alla Resistenza, il movimento cooperativo ha ottenuto il riconoscimento del suo **valore costituzionale nell'Articolo 45**.

*“La Repubblica riconosce la **funzione sociale della cooperazione** a carattere di mutualità e **senza fini di speculazione privata**. La legge ne promuove e **favorisce l'incremento** con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli **opportuni controlli**, il carattere e le finalità”.*

Sul tema, è opportuno citare la sentenza n. 116/2025 della Corte Costituzionale, che, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 2 agosto 2002, numero 220, nella parte in cui prevede che agli enti cooperativi che

si sottraggono all'attività di vigilanza si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, violando perciò l'articolo 3 e l'articolo 45 della Costituzione, è giunta a questa conclusione ponendo in rilievo che, ancora oggi, il modello cooperativo, «ascrivibile all'ambito dell'economia civile», rappresenta «una forma avanzata di impresa anche in sistemi socialmente evoluti, che non è surrogabile dal nuovo fenomeno delle società benefit», perché l'impresa cooperativa si contraddistingue per «elementi del tutto peculiari: la mutualità, che ne costituisce la missione fondante, ricollegandosi ai principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, e la democraticità, che ne informa il modello di governance», nonché la «creazione di ricchezza intergenerazionale, devoluta tramite i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione». Invece che favorire l'«incremento» della cooperazione «con i mezzi più idonei» secondo il mandato dell'articolo 45 della Costituzione, norme come quella dichiarata costituzionalmente illegittima possono determinare invece un grave effetto di deterrenza al suo sviluppo, in quanto rischiano di causare lo scioglimento per atto d'autorità persino di cooperative che, ove sottoposte a revisione, risulterebbero in possesso dei requisiti mutualistici.

1.6 COS'È LEGACOOP?

La Lega delle Cooperative e delle Mutue è la principale **organizzazione di rappresentanza** del movimento cooperativo italiano. Cura gli interessi delle proprie associate, favorisce il **coordinamento e lo sviluppo della cooperazione**, la diffusione della cultura e del modello cooperativo. Ha le sue **radici nel movimento di emancipazione operaia e contadina**, a partire dalle cooperative bracciantili a fine '800 fino alle moderne cooperative di lavoro e di consumo.

1.7 QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEL MOVIMENTO COOPERATIVO ADERENTE A LEGACOOP?

Attraverso lo sviluppo della cooperazione, costruire una società nuova fondata sulla piena democrazia economica, sociale, culturale e politica. Il nostro obiettivo è una cooperazione equilibrata e com-



petitiva, in grado di operare per il benessere economico; la qualità del lavoro, dell'ambiente e della vita; la cura delle persone e del territorio.

1.8 COSA È IL CENTRO SERVIZI TOSCANA?

Il Centro Servizi Toscana, in sigla CST, è una società cooperativa costituita allo scopo di fornire servizi di consulenza amministrativa, contabile, di consulenza del lavoro alle cooperative associate. Il CST opera in tutta la regione Toscana ed è specializzato nelle normative relative alle società a scopo mutualistico (cooperative e mutue) sia rispetto agli adempimenti fiscali e civilistici, che rispetto alla normativa sul lavoro.

Il CST è quindi in grado di supportare in maniera specialistica la gestione di ogni problematica di natura aziendale e fiscale.



PER APPROFONDIRE

Il CST - **Centro Servizi Toscana**

1.9 COSA È LA FONDAZIONE NOI - LEGACOOP TOSCANA?

La Fondazione Noi - Legacoop Toscana è una fondazione nata nel 2018 per volontà di alcune cooperative aderenti a Legacoop Toscana e dell'associazione regionale. La Fondazione persegue, nella continuità dello scopo e dei valori universali della cooperazione rivolti al bene comune e allo sviluppo responsabile, fini di analisi, promozione, innovazione e divulgazione partendo dal concetto di mutualità. Promuove lo sviluppo economico e sociale attraverso interventi e attività a favore della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile, contribuendo alla valorizzazione dell'identità delle comunità e del territorio italiano.



CAPITOLO 2

CARATTERI DELL'IMPRESA COOPERATIVA

2.1 COOPERATIVA E ALTRE FORME DI IMPRESA

2.1.1 SOCIETÀ MUTUALISTICHE

Chi costituisce una società intende svolgere un'attività di impresa, ossia un'attività economica che ha come scopo quello di produrre o scambiare beni o servizi. In una società la propria attività, la propria organizzazione e i propri capitali vengono integrati con quelli di altre persone, per il raggiungimento di uno scopo comune.

Volendo costituire una società occorre valutare lo scopo che si intende perseguire, il quale può essere di lucro, mutualistico o consortile. In particolare, fra i vari modelli societari, si fa riferimento a:

- le **società lucrative**, che svolgono un'attività finalizzata alla produzione di utili da distribuire ai soci. Possono essere distinte in due categorie: le società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) e le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
- le **società con uno scopo mutualistico**, che sono le società cooperative, le società di mutuo soccorso e le mutue assicurazioni. Queste società sono costituite per fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato, concretizzandosi in un risparmio di spesa o in una maggiore remunerazione dell'attività svolta;
- le **società con uno scopo consortile**, le quali pur non essendo obbligate a rinunciare al fine di lucro hanno come obiettivo quello di migliorare la redditività delle imprese aderenti, coordinando la produzione e gli scambi o lo svolgimento in comune di determinate fasi dell'attività.

Da ciò si evince che la scelta del modello societario che più si adatta alle specifiche esigenze dipende dalla valutazione di una serie di fattori. Indubbiamente assumono particolare rilievo lo scopo e l'attività, il rischio, l'organizzazione, il volume di attività, la tipologia degli investimenti e il regime fiscale correlati alla tipologia societaria.

La scelta di adottare il modello cooperativo si fonda in primo luogo sul perseguimento dello scopo mutualistico, cioè di soddisfare i bisogni dei soci.

In ogni caso, l'esercizio di un'impresa commerciale non è inconciliabile con lo scopo mutualistico, infatti la cooperativa può operare anche con terzi, esercitando in tal modo attività commerciale a scopo di lucro, indipendentemente dal fine mutualistico perseguito in base alle scelte statutarie.

Più precisamente, lo scopo mutualistico può avere gradazioni diverse, che vanno dalla mutualità pura (caratterizzata dalla mancanza assoluta di scopo di lucro) alla mutualità parziale, che consente all'impresa di operare, oltre che con i soci, anche con i terzi a scopo di lucro. La scelta di avvalersi del principio della mutualità parziale, ovvero la possibilità della cooperativa di operare anche con terzi, spesso rappresenta una scelta necessaria alla corretta gestione mutualistica della stessa, consentendo alla società di intrattenere rapporti con terzi, che rappresentano un bacino potenziale in grado di favorire il continuo e ordinato ricambio della base sociale.

La realizzazione dello scopo mutualistico resta in ogni caso assicurata dalla previsione nello statuto di tutta una serie di elementi che connotano il modello cooperativo. Fra cui il limite alla distribuzione degli utili, il divieto di distribuire le riserve indivisibili, l'obbligo di destinare almeno il trenta per cento degli utili netti annuali a riserva legale, il principio di parità di trattamento fra i soci, il voto capitaro, la variabilità del capitale, il principio della porta aperta, ecc.

Questo contesto viene arricchito inoltre dal fatto che con la riforma societaria sono state introdotte nell'ambito del genere cooperativo le cooperative a mutualità prevalente e a mutualità non prevalente.

Da un punto di vista pratico e operativo ciò comporta che, a fronte di ulteriori scelte statutarie e gestionali, le agevolazioni fiscali spettano in misura piena solo alle cooperative a mutualità prevalente.

2.1.2 DIFFERENZA FRA COOPERATIVE E ALTRI TIPI DI SOCIETÀ

Le società formano un sistema composto da varie tipologie e da vari modelli organizzativi, ciascuno dei quali costituisce una diversa combinazione prevista dal legislatore per disciplinare i diversi aspetti e obiettivi ai fini dell'esercizio in forma societaria dell'attività di impresa.

Gli otto tipi di società previste dal Codice civile (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in



accomandita per azioni, società cooperative e mutue assicuratrici) hanno dei puntuali riferimenti normativi e si distinguono sotto vari profili.

Una prima distinzione è quella basata sullo scopo perseguito, sotto tale aspetto le società cooperative e le mutue assicuratrici (società mutualistiche) si contrappongono a tutti gli altri tipi di società (società lucrative), che a loro volta vengono suddivise in società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) e in società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni).

Ai fini esemplificativi la tabella A mette in evidenza le varie differenze che distinguono un modello dall'altro.

TABELLA A. DIFFERENZE FRA COOPERATIVA E ALTRE FORME SOCIETARIE

	Società di persone	Società per azioni, società per accomandita per azioni	Società a responsabilità limitata	Cooperative
Scopo	Lucrativo	Lucrativo	Lucrativo	Mutualistico
Capitale Sociale	Non richiesto dalla legge, ma deve essere congruo all'attività da svolgere	Minimo € 50.000	Minimo (S.r.l. ordinaria) € 10.000	Variabile (non fissato in un ammontare prestabilito)
Utili	Ripartizione fra i soci in proporzione ai conferimenti	Ripartizione in proporzione alle azioni possedute dai soci	Ripartizione in proporzione alle quote possedute dai soci	Limiti alla distribuzione degli utili sia per espressa previsione legislativa che statutaria. In questo modo si intende favorire la patrimonializzazione delle cooperative
Patrimonio sociale in caso di liquidazione	In caso di liquidazione della società, il patrimonio viene liquidato e dopo il pagamento dei creditori distribuito tra i soci	In caso di liquidazione della società, il patrimonio viene liquidato e dopo il pagamento dei creditori distribuito tra i soci	In caso di liquidazione della società, il patrimonio viene liquidato e dopo il pagamento dei creditori distribuito tra i soci	Nelle cooperative a mutualità prevalente in caso di scioglimento, vi è l'obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici per lo sviluppo e la promozione della cooperazione
Personalità giuridica	No	Si	Si	Si
Responsabilità per le obbligazioni sociali	Risponde sia il patrimonio sociale sia i singoli soci personalmente ed illimitatamente, in modo inderogabile (società in nome collettivo) o con possibilità di deroga pattizia per i soli soci non amministratori (società semplice). Nella società in accomandita semplice coesistono soci a responsabilità limitata e soci a responsabilità illimitata	Risponde solo la società con il proprio patrimonio. Nella società in accomandita per azioni coesistono soci a responsabilità limitata e soci a responsabilità illimitata	Risponde solo la società con il proprio patrimonio	Risponde solo la società con il proprio patrimonio
Assemblea	Non è previsto un organo assembleare	I voti sono attribuiti ai soci in proporzione al numero delle azioni	I voti sono attribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione detenuta	Ogni socio ha diritto a un voto, indipendentemente dalla partecipazione detenuta. Sono previste espressamente alcune deroghe dalla legge
Sistema di amministrazione e controllo	L'amministrazione spetta ai soci e può essere disgiuntiva o congiuntiva	È possibile adottare il modello tradizionale (basato su consiglio di amministrazione, assemblea, collegio sindacale), dualistico (basato su consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza), monistico (basato su consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno)	È possibile adottare il modello pluripersonale dell'organo amministrativo oppure monocratico. L'organo di controllo è di default monocratico e non è obbligatorio salvo i casi previsti dalla legge. Le decisioni dei soci possono essere adottate anche in forma non assembleare	Alle società cooperative, si applicano di norma, e in assenza di una specifica previsione statutaria, le disposizioni sulla società per azioni in quanto compatibili. Resta ferma la possibilità nei casi previsti dalla legge di scegliere statutariamente quale modello organizzativo delle S.p.A. o delle S.r.l. adottare. La legge indica inoltre in quali casi sia invece obbligatorio adottare l'uno o l'altro modello per l'organizzazione dell'impresa. In ogni caso, occorre in primo luogo tenere presente le peculiarità normative del modello cooperativo in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • L'organo amministrativo è composto per la maggioranza da soci cooperatori; • L'organo di controllo non è obbligatorio, salvi i casi previsti dalla legge. La revisione legale è sempre obbligatoria per chi adotta il modello S.p.A.

2.2 SCOPO E SCAMBIO MUTUALISTICO

2.2.1 SCOPO MUTUALISTICO

La legge, pur attribuendo allo scopo mutualistico un ruolo chiave nella disciplina cooperativa (si veda l'art. 2512 c.c.), non dà di esso una vera e propria definizione. Questa scelta non è frutto di una dimenticanza, ma di una ben precisa scelta legislativa; infatti, si è preferito lasciare al più libero sviluppo della pratica economica e sociale una possibile evoluzione dell'interpretazione della definizione.

In ogni caso, una definizione dello scopo mutualistico era stata avanzata nella Relazione di accompagnamento al Codice civile del 1942, che l'aveva identificata nella:

"... fornitura di beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato..."

Comunque questa impostazione mantiene una sua qualche efficacia espositiva, nel senso che lo scopo che il socio vuole perseguire attraverso la partecipazione alla cooperativa non è quello di lucrare un profitto, ma di realizzare, attraverso un reciproco scambio (mutualistico) di apporti e l'esercizio in prima persona dell'attività di impresa, un'utilità in termini di minori costi di beni o servizi acquistati, di maggiori occasioni di lavoro, o di miglior prezzo di beni o servizi ceduti a terzi tramite la cooperativa.

Il perseguimento dello scopo mutualistico è un tratto caratteristico di tutte le cooperative poiché rientra nella stessa definizione del tipo sociale; infatti, anche le cooperative che non sono a mutualità prevalente devono perseguire, seppur in via non prevalente, uno scopo mutualistico.

2.2.2 SCAMBIO MUTUALISTICO

Lo scopo mutualistico si attua attraverso una serie di rapporti economici tra la cooperativa e il socio che costituiscono il c.d. "scambio mutualistico".

Lo scambio mutualistico è un rapporto contrattuale che si instaura tra il socio e la cooperativa, il cui contenuto dipende dal tipo di scambio mutualistico che la cooperativa realizza.

In particolare, a titolo esemplificativo:

- nella cooperativa di utenza, è un *contratto di compravendita di beni o di prestazioni di servizi*;
- nella cooperativa di lavoro, il rapporto di scambio mutualistico è un *rapporto di lavoro*;
- nella cooperativa di supporto, è il conferimento di prodotti o *servizi*.

A tal proposito si rileva che questi diversi modi di realizzare lo scambio mutualistico, che connotano i “tipi” di cooperative, possono coesistere anche all’interno di una stessa cooperativa, dando così luogo a cooperative con più gestioni mutualistiche. Premesso ciò, il socio viene a intrattenere con la cooperativa due diversi livelli di rapporto.

Il primo ha natura “sociale” ed è quello che ogni socio instaura con la società da cui derivano una serie di obblighi (versamento della quota di capitale sociale, ecc.), diritti amministrativi (partecipazione all’assemblea, diritti di controllo, ecc.) e patrimoniali (diritto alla restituzione del capitale, diritto al dividendo e al patrimonio, ecc.). Questo livello di rapporto è disciplinato dalla legge e dallo statuto.

Il secondo, invece, ha natura di scambio mutualistico, va distinto dal rapporto sociale e consiste in un contratto diverso a seconda del tipo di scopo mutualistico della cooperativa.

Questo rapporto trova la sua disciplina in un apposito Regolamento della cooperativa e/o in contratti individuali, che possono essere formalizzati in veri e propri documenti (sottoscritti dalle parti o instaurati verbalmente).

I due rapporti (quello sociale e quello mutualistico) vanno tenuti distinti, in quanto ciascuno ha una sua diversa disciplina, ma mostrano un forte intreccio sia nel momento della loro genesi sia nel momento della loro fine, poiché l’uno non può sopravvivere all’altro.

NON POSSONO ESISTERE SOCI SENZA SCAMBIO

Dato che l’associarsi in cooperativa ha come scopo quello di instaurare un rapporto economico con la stessa, deve essere continuamente presente uno scambio di denaro e/o beni e servizi tra società e associato. Sebbene, **in via residuale e temporanea**, in un dato momento sia possibile trovare soci che non stanno scambiando con la cooperativa, perché limitati da impedimenti oggettivi, tale condizione è da ritenersi straordinaria e deve essere opportunamente sanata dall’organo amministrativo, che dovrà provvedere a **escludere quei soci che non hanno un rapporto di scambio** economico con la società.



2.3 MUTUALITÀ PREVALENTE E NON PREVALENTE

2.3.1 COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE E NON PREVALENTE

Il nostro ordinamento, all'interno del genere cooperativa, pone una netta distinzione fra cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente.

In particolare, le cooperative a mutualità prevalente devono rispettare i requisiti gestionali e statutari fissati dagli artt. 2512, 2513, 2514 c.c., per poter godere delle agevolazioni fiscali.

Questa distinzione è nella sostanza relativa alla intensità dello scambio mutualistico che in esse si svolge e consegue ad uno specifico regime dell'accantonamento degli utili.

2.3.2 REQUISITI GESTIONALI PER LA MUTUALITÀ PREVALENTE

Con l'art. 2512 c.c. viene introdotto il primo elemento di connotazione giuridica di "cooperativa a mutualità prevalente", vale a dire la necessità che, in concreto, lo scambio mutualistico con i soci, avvenga in misura quantitativamente prevalente. L'art. 2512 c.c. descrive in che cosa consiste la prevalenza della mutualità in relazione al tipo di scopo mutualistico che la cooperativa svolge.

Più precisamente sono a mutualità prevalente quelle cooperative che:

- **svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;**
- **si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci;**
- **si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività degli apporti di beni o di servizi da parte dei soci.**

L'art. 2513 c.c. invece detta la precisa definizione di conseguimento dell'*oggettivo requisito della prevalenza nello scambio mutualistico*, con un rinvio ai dati rilevabili dal conto economico del bilancio di esercizio.

Nello specifico:

- una cooperativa che esplica la propria attività prevalentemente nei confronti dei soci consumatori ovvero utenti di beni o servizi, appartenente cioè al settore delle c.d. cooperative di utenza (es: consumo, abitazione, ecc.) deve conseguire ricavi dalle vendite o dalle prestazioni di servizi verso soci in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni come risultanti dal conto economico dell'esercizio alla voce "A1";
- una cooperativa che esplica la propria attività prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci, deve sostenere nell'esercizio un costo del lavoro relativo all'opera dei soci cooperatori in misura superiore al cinquanta per cento del complessivo costo del lavoro risultante dal conto economico dell'esercizio alla voce "B9", sommando anche quello relativo alle altre eventuali forme di lavoro inerenti allo scopo mutualistico, desumibile dalla voce "B7";
- una cooperativa che esplica la propria attività attraverso i servizi ricevuti dai soci (di cui alla voce B7 del conto economico) ovvero attraverso i beni conferiti dai soci (di cui alla voce B6 del conto economico), deve attestare la condizione oggettiva di prevalenza fornendo la dimostrazione che il costo per i beni conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo delle merci o materie prime acquistate o conferite di cui alla voce "B6" del conto economico.

L'art. 2513 c.c. contiene inoltre una previsione speciale relativamente alle cooperative agricole di conferimento.

In questo caso il requisito oggettivo della prevalenza può essere conseguito sia nel caso in cui il valore dei prodotti conferiti dai soci superi il 50% del valore complessivo dei prodotti utilizzati, sia nel caso in cui la quantità dei prodotti conferiti dai soci superi il 50% della quantità del totale dei prodotti. Questo articolo stabilisce criteri alternativi di calcolo: il valore o la quantità per evitare che il conferimento di prodotti a valore disomogeneo penalizzi le cooperative che scambiano con i soci in maniera preponderante, ma solo sul piano delle quantità di prodotto.

Infine, per quanto riguarda le cooperative che realizzano contestualmente più scambi mutualistici (es. cooperativa di autotrasportatori) l'art. 2513, comma 2, c.c. dispone che la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali previste dall'art. 2513, comma 1, c.c.



2.3.3 REQUISITI STATUTARI PER LA MUTUALITÀ PREVALENTE

Le cooperative che rispondono ai requisiti gestionali della mutualità prevalente per poter godere dei benefici fiscali devono inserire nei propri statuti alcune norme specifiche previste dal primo comma dell'art. 2514 c.c.

In particolare, devono prevedere nei propri statuti:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2.3.4 COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE DI DIRITTO

L'art. 111 septies delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile prevede che le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91 siano considerate cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dal raggiungimento dei requisiti di cui all'art. 2513 c.c., ma con il recepimento nei propri statuti dei requisiti di cui all'art. 2514 c.c.

Ulteriormente, l'art. 111 undecies dispone che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve stabilire con proprio decreto regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definiti dall'art. 2513 c.c., in relazione a particolari tipologie cooperative.

A tal proposito con il decreto interministeriale del 30 dicembre 2005 (emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) sono stati stabiliti i regimi derogatori al requisito della prevalenza.

In particolare, oltre a prevedere differenti deroghe ai fini del calcolo della prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. per alcune tipologie di cooperative (con particolare riferimento alle cooperative di lavoro, di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, agricole di allevamento e di conduzione terreni), è stato precisato che sono considerate in ogni caso cooperative a mutualità prevalente sia le cooperative per il commercio equo solidale, sia le cooperative di consumo operanti nei territori montani (con popolazione non superiore a 10.000 abitanti).

2.3.5 PERDITA DELLA MUTUALITÀ PREVALENTE

L'art. 2545 octies c.c. prende in esame le ipotesi di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. La norma dà atto, illustrandone gli effetti, di come la perdita del requisito possa essere la conseguenza di:

- eventi di natura oggettiva. Ciò si verifica se per due esercizi consecutivi la cooperativa non rispetta le condizioni di prevalenza nello scambio mutualistico con i soci, così come previste dall'art. 2513 c.c.;
- eventi di natura soggettiva. Il venir meno della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente può essere anche conseguenza di libera scelta della cooperativa, la quale procede a modificare o a sopprimere le clausole statutarie di cui all'art. 2514 c.c. In questo secondo caso, la perdita dello status di cooperativa a mutualità prevalente decorre dall'esercizio nel corso del quale si sono volontariamente apportate le modifiche statutarie.

Nel caso vengano meno nello statuto le clausole mutualistiche, quindi esclusivamente per eventi di natura soggettiva, il secondo comma dell'art. 2545 octies c.c. stabilisce che sentito il parere del revisore esterno (se presente), gli amministratori debbono redigere un apposito bilancio (il quale deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione), da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero dello sviluppo economico, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.

Queste ultime vanno cristallizzate nel momento del passaggio dalla fuoriuscita dal regime di prevalenza, ma non devolute ai fondi mutualistici.



L'obbligo di redigere il bilancio straordinario da parte della cooperativa che non ha rispettato la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. sussiste solo nel caso in cui la cooperativa modifichi anche le clausole di cui all'art. 2514 c.c. o abbia emesso strumenti finanziari.

Pertanto, l'art. 2545-octies esclude dall'obbligo di redazione del bilancio straordinario le cooperative, che pur avendo perso i requisiti della mutualità prevalente di cui all'art. 2513 c.c., decidano di non modificare le previsioni dello statuto che richiamano l'art. 2514 c.c. (e sempre che non abbiano emesso strumenti finanziari).

2.3.6 COOPERATIVE A MUTUALITÀ NON PREVALENTE

Le cooperative a mutualità non prevalente, non rispettando le previsioni di cui agli artt. 2512, 2513, 2514 c.c., non beneficiano di alcuna agevolazione tributaria, ma possono usufruire delle altre agevolazioni di carattere non tributario. Non sono obbligate all'inserimento nel proprio statuto delle clausole di cui all'art. 2514 c.c., ma sono comunque soggette all'introduzione di altre clausole di salvaguardia patrimoniale e connotanti la tipicità di società cooperativa e all'iscrizione all'Albo delle Società cooperative nell'apposita sezione.

In particolare, è necessario che la cooperativa dia prova, ai sensi dell'art. 2511 c.c., dell'esistenza di uno scambio mutualistico (seppur in misura non prevalente) con i propri soci. Infatti, in mancanza di scambio mutualistico, la cooperativa è soggetta alla soppressione in via amministrativa ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.

Inoltre, nella nota integrativa, gli amministratori devono descrivere gli scambi mutualistici con i soci e la loro intensità.

Tutte le cooperative, dunque anche quelle a mutualità non prevalente, devono destinare ai Fondi mutualistici per la promozione cooperativa il 3% degli utili annuali e osservare le regole previste per le cooperative a mutualità prevalente circa le riserve eventualmente qualificate come indivisibili dallo statuto sociale (indivisibilità delle riserve e devoluzione ai Fondi in caso di scioglimento o trasformazione).

Infine, ai sensi del secondo comma dell'art. 2545 sexies c.c., occorre riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e fornendo informativa sulle modalità di determinazione del ristorno.

2.4 COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA

2.4.1 MODALITÀ

La costituzione della società cooperativa è regolata da diverse disposizioni dettate per le società di capitali e da alcune a essa specificamente dedicate (artt. 2521-2524 c.c.). In particolare, l'art. 2519, primo comma, c.c. estende alla cooperativa, in via residuale e nei limiti di compatibilità, l'intero statuto normativo delle società per azioni, compresa quindi la parte relativa alla costituzione.

Il secondo comma dell'art. 2519 c.c. nell'ambito dell'autonomia statutaria, dispone invece che possono trovare applicazione le norme sulla società a responsabilità limitata nei confronti di quelle cooperative con un numero di soci inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro, limite – quest'ultimo - aggiornato con Decreto Interministeriale dell'8 agosto 2024, a 1.438.000 euro.

Inoltre, può essere costituita una società cooperativa con un numero di soci persone fisiche da tre a otto solo se adotta le norme della società a responsabilità limitata.

Riepilogando:

n. soci	attivo s.p.	persone fisiche/giuridiche	forma sociale
da 3 a 8	qualsiasi valore	solo fisiche	solo S.r.l.
da 9 a 19	qualsiasi valore	fisiche e giuridiche	S.r.l. o S.p.A.
più di 19	fino a 1,438 mln	fisiche e giuridiche	S.r.l. o S.p.A.
più di 19	da 1,438 mln	fisiche e giuridiche	solo S.p.A.

Premesso ciò, la costituzione di una società cooperativa S.p.A. si articola nella stipulazione del contratto sociale per atto pubblico a pena di nullità ex artt. 2521 c. 1 c.c. e 2332 c. 1 n. 1 c.c. e nell'iscrizione del medesimo presso il registro delle imprese.



2.4.2 NUMERO DEI SOCI

Mentre per costituire una società di capitali occorre che ci siano almeno due soci (e anzi, in particolari condizioni, ne basta uno solo), per dare vita a una cooperativa è necessario un numero minimo di soci, che legittimi l'idea che tra essi si svolga effettivamente lo scambio mutualistico.

Ai fini costitutivi in via ordinaria è necessario un numero minimo di soci pari a nove. Esiste però una deroga a tale principio contenuta nel secondo comma dell'art. 2522 c.c., il quale consente di costituire una società cooperativa di soli tre soci purché gli stessi siano persone fisiche e se la cooperativa esercita attività agricola, possono essere socie anche società semplici.

Da ciò si evince che i differenti numeri minimi di soci consentono comunque di accedere a un medesimo corpus normativo (proprio della società cooperativa), ma che si differenzia in seguito in ordine alla disciplina chiamata a integrarlo: quella della S.p.A. o quella della S.r.l.

2.4.3 ATTO COSTITUTIVO

La cooperativa si costituisce con un atto pubblico, redatto da un notaio, cui viene dato il nome di atto costitutivo.

L'ATTO COSTITUTIVO È, NELLA SOSTANZA, IL CONTRATTO CON IL QUALE I SOCI DECIDONO LA COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA, NE STABILISCONO LO SCOPO E LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO.

Dell'atto costitutivo fa parte integrante, anche se contenuto in un documento separato, lo statuto della cooperativa.

Per quanto riguarda gli elementi contenutistici dell'atto costitutivo, l'art. 2521 c.c. assume a paradigma la disciplina della S.p.A. In particolare, risulta sostanzialmente riprodotto l'art. 2328 c.c. per le indicazioni inerenti la denominazione, la sede, i conferimenti in natura e di crediti, il numero di amministratori e i relativi poteri, il numero dei membri del collegio sindacale, la nomina delle cariche sociali e l'importo delle spese di costituzione.

Altri elementi affini emergono anche per le indicazioni delle generalità dei soci, le quote di sottoscrizione e i relativi versamenti.

Non trovano invece riscontro nella disciplina delle S.p.A., in quanto diretta espressione dello scopo mutualistico, i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci, il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti, le condizioni per l'eventuale recesso o per l'esclusione dei soci, le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni.

L'ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO COSTITUISCONO LA FONTE DELLE REGOLE BASILARI CHE I SOCI SI DANNO PER SVOLGERE INSIEME LA LORO IMPRESA MUTUALISTICA.

La redazione di questi atti comporta tutta una serie di scelte dato che la legge consente ai soci di regolarsi in maniera diversa, a seconda dei loro interessi, nel disciplinare la vita della società.

OCCORRE QUINDI CHE TUTTI I SOCI PONGANO PARTICOLARE ATTENZIONE NELLA REDAZIONE DI QUESTI DOCUMENTI, IN QUANTO PER LA LORO MODIFICA È NECESSARIA UNA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

La specificità della cooperativa, che combina in modo peculiare lo scopo sociale e lo scopo mutualistico, fa sì che la legge preveda una specifica regolamentazione non solo del funzionamento della società, ma anche di quei rapporti che si instaurano tra i soci e la società, in cui si sostanzia lo scambio mutualistico.

In altre parole, i rapporti di scambio mutualistico non sono una somma di scambi individuali, che vanno regolati su base contrattuale e individuale da ciascun socio, ma possono, e preferibilmente devono, avere regole determinate e uniformi, stabilite con una decisione che coinvolga tutti i soci.

Si prevede così, all'art. 2521 c.c., che i rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti, i quali possono costituire o meno parte integrante dell'atto costitutivo e determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

La cooperativa può inoltre munirsi di altri regolamenti (es. prestito sociale, ristorno, nomina cariche sociali, ecc.) che soggiacciono alle stesse prescrizioni formali.



2.5 SOCIO COOPERATORE

2.5.1 AMMISSIONE

Uno dei principi cardine del movimento cooperativo è quello della c.d. *porta aperta*.

Secondo tale concezione, la cooperativa è una struttura aperta; infatti, chiunque ne condivida i principi mutualistici può chiedere di farne parte ed essa può accettare tale richiesta, purché sia in grado di soddisfare il bisogno alla base dello scambio mutualistico.

In particolare, l'atto costitutivo deve stabilire i requisiti per l'ammissione di nuovi soci e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

A ciò si aggiunge la regola generale fissata dall'art. 2527 comma 2, c.c., il quale dispone che non possono essere soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Comunque, in relazione all'oggetto sociale possono essere ammessi solo soggetti che siano con esso coerenti. Il socio cooperatore, infatti, non si limita ad apportare capitale all'ente cooperativo ma, in quanto parte dello scambio mutualistico, deve anche possedere i necessari requisiti per partecipare alla stessa.

Un socio di cooperativa di consumo, per esempio, in quanto portatore della necessità di acquistare beni di consumo, non deve possedere particolari requisiti. Analoghe considerazioni per il socio che intende acquistare una casa da una cooperativa edilizia a proprietà divisa.

Nello scambio di lavoro, invece, vengono in risalto le caratteristiche personali e professionali necessarie per dar luogo allo svolgimento della prestazione lavorativa in cooperativa, così come, nell'apporto di servizi, chi vi provvede in virtù dello scambio deve avere le necessarie caratteristiche.

In ogni caso, occorre sottolineare che l'appartenenza alla categoria sociologica di riferimento non conferisce all'aspirante socio il diritto soggettivo a divenire socio.

Le linee fondamentali della procedura di ammissione che prevede sostanzialmente una deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato sono tracciate dall'art. 2528 c.c.

2.5.2 DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO COOPERATORE

La qualifica di socio determina una serie di diritti e doveri nei confronti della cooperativa, i quali sono indicati dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto. In via generale, i soci cooperatori possiedono i seguenti obblighi:

- contribuire alla formazione del capitale sociale attraverso la sottoscrizione della quota o delle azioni, con il versamento del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo. Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso ai sensi dell'art. 2533 c.c.;
- adempiere ai doveri derivanti dallo scambio mutualistico: ad esempio, nelle cooperative di lavoro, mettere a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione all'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa; nelle cooperative agricole di conferimento, conferire la propria produzione alla cooperativa; nelle cooperative di consumo, approvvigionarsi di beni e servizi della cooperativa.
- concorrere alla gestione della società, partecipando alla formazione degli organi sociali o alla conduzione dell'impresa;
- partecipare alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.

In via generale, possiedono invece i seguenti diritti:

- diritti di informazione:
 - a. il diritto a essere informati dagli amministratori e dai sindaci della società, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 circa i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 c.c.).
 - b. il diritto a essere informati dagli amministratori nella relazione al bilancio sulle ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci (art. 2528 c.c.).
 - c. il diritto a essere informati dagli amministratori e dai sindaci sulla condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio (art. 2513 c.c.).



- d. il diritto di esaminare e consultare i libri sociali in base a quanto previsto dall'art. 2545 bis c.c. e dall'art. 2476 c. 2 c.c. rispettivamente per le cooperative che adottano il modello S.p.A. e per quelle regolate dal modello S.r.l., come meglio indicato al successivo paragrafo 2.5.8.
- godere dei benefici derivanti dalla partecipazione al sodalizio quali ottenimento di beni o servizi e/o occasioni di lavoro a condizioni vantaggiose rispetto a quelle che otterrebbero sul mercato;
- partecipare e votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
- concorrere alla distribuzione degli utili eventualmente maturati dalla società (tramite dividendi o rivalutazione gratuita del capitale sociale effettivamente versato) nei limiti e secondo le modalità di legge (art. 2514 c.c.) e di statuto e alla distribuzione dei ristorni, se deliberati dall'assemblea dei soci, secondo i criteri stabiliti nell'atto costitutivo e deliberati dall'assemblea dei soci, proporzionalmente alla quantità e alla qualità dello scambio secondo quanto stabilito dall'art. 2545 sexies c.c.

2.5.3 SOCI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale, formata in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa.

I SOCI AMMESSI NELLA CATEGORIA SPECIALE COMUNQUE NON POSSONO SUPERARE UN TERZO DEL NUMERO TOTALE DEI SOCI COOPERATORI.

Al termine di un periodo, non superiore a cinque anni, il nuovo socio acquista automaticamente la qualifica di socio ordinario, salvo il mancato raggiungimento dei requisiti richiesti al termine del percorso a verifica, che può essere indicato anche in un apposito regolamento interno.

La scelta di optare per l'inserimento di tale categoria di socio speciale risiede nella possibilità di un graduale inserimento del socio da formare e, per la compagine sociale, di verificare se l'aspirante socio possa apportare un significativo e duraturo contributo allo scopo sociale. Qualora lo statuto preveda simile categoria di soci, deve elencare i diritti e gli obblighi specificatamente riferiti ad essi, che possono essere diversi (presumibilmente più limitati) rispetto a quelli dei soci ordinari.

2.5.4 RECESSO

IL RECESSO, INSIEME ALL'ESCLUSIONE, RAPPRESENTA UNA CAUSA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO CON LA COOPERATIVA. IN QUESTO CASO, PERÒ, SU INIZIATIVA DEL SOCIO.

Il recesso non si pone come diritto assoluto ed incondizionato essendo demandato alle ipotesi previste dalla legge (recesso legale) e dallo statuto sociale (recesso statutario). In particolare, l'art. 2532 c.c. distingue fra recesso legale, nei casi in cui questo è ammesso dalla legge, e recesso statutario, con riferimento alle ipotesi di recesso contemplate dall'atto costitutivo.

Le ipotesi di recesso legale sono previste per le cooperative che fanno riferimento alla normativa sulle società per azioni, dall'art. 2437 del c.c., mentre per le cooperative che fanno riferimento alla disciplina delle società a responsabilità limitata, valgono invece le specifiche ipotesi di recesso di cui all'art. 2473 c.c., fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 2530 c. 6 c.c. per tutte le società cooperative (sia S.p.A. che S.r.l.).

Il recesso parziale è espressamente vietato nelle società cooperative, in considerazione dello stretto legame che unisce il rapporto sociale al rapporto di scambio mutualistico, il quale non è suscettibile di frazionamenti.

L'art. 2532 c.c. disciplina, inoltre, gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale sul rapporto mutualistico, distinguendo tra effetti sul rapporto sociale in senso stretto e sui rapporti mutualistici in corso.

Infatti, secondo l'ultimo comma dell'art. 2532 c.c., il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso produce effetti anche sul rapporto mutualistico tra socio e società, determinandone lo scioglimento - ove l'atto costitutivo non preveda diversamente - a decorrere dalla chiusura dell'esercizio in corso, se la comunicazione è effettuata tre mesi prima, o dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Ciò significa che i due rapporti (quello societario e quello mutualistico) non si sciolgono contestualmente e che il rapporto mutualistico può continuare anche per un altro esercizio con un soggetto che non è più socio.



2.5.5 ESCLUSIONE

L'art. 2533 c.c. disciplina le ipotesi di esclusione del socio specifiche per le società cooperative, che sono:

- mancato pagamento delle quote o delle azioni (la c.d. morosità);
- interdizione legale, inabilitazione o condanna a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- procedura di liquidazione giudiziale del socio;
- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, tra cui si segnala la mancanza dello scambio mutualistico con la cooperativa.

Oltre ai casi di esclusione sopra citati è fatta, in ogni caso, salva la possibilità di prevedere nell'atto costitutivo ulteriori ipotesi che determinano l'estromissione del socio dalla compagine sociale. Comunque in caso di esclusione lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici, salva naturalmente la possibilità di una diversa previsione dell'atto costitutivo.

2.5.6 MORTE DEL SOCIO

La morte del socio determina, in via generale, lo scioglimento del rapporto sociale e la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni in favore degli eredi del defunto, secondo quanto disposto dall'art. 2534 c.c.

Tuttavia, l'atto costitutivo (in virtù dell'autonomia negoziale) può consentire, con apposita clausola, la continuazione degli eredi nella partecipazione sociale.

A tal proposito, la previsione della clausola di subentro automatico preclude ogni valutazione di merito da parte dell'organo amministrativo circa l'ammissione a socio dell'erede e va vista, pertanto, come eccezionale e motivata da esigenze specifiche. In ogni caso l'art. 2534 c.c. si applica ai soli soci cooperatori; infatti, i titoli posseduti dai soci finanziatori sono liberamente trasferibili anche *mortis causa*, salvi i limiti eventualmente previsti dallo statuto.

2.5.7 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Lo scioglimento del rapporto sociale fa sorgere il diritto del socio receduto, escluso o degli eredi alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, che deve avvenire sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Comunque, in caso di scioglimento del vincolo sociale, nelle cooperative la liquidazione della partecipazione segue regole peculiari rispetto alle altre società di capitali e i criteri di determinazione del valore di liquidazione sono specifici rispetto a quelli previsti nell'art. 2437 ter c.c. per le società per azioni non quotate e nell'art. 2473 c.c. per le S.r.l.

Premesso ciò, il punto di riferimento per determinare il valore della quota o delle azioni è il bilancio; infatti l'art. 2535 c.c. non disciplina modalità tassative di liquidazione della quota, ma si limita a indicare i dati di bilancio come criterio minimo che le parti, nella loro autonomia, devono rispettare.

Le modalità di calcolo del valore della partecipazione del socio uscente non possono pertanto prescindere da tali dati, riferiti all'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie.

La causa di scioglimento, dunque, si verifica nel momento in cui acquistano efficacia la dichiarazione di recesso e la delibera di esclusione ovvero si è verificato l'evento morte.

Nelle cooperative la liquidazione deve però essere effettuata tenendo conto della necessità di limitare la realizzazione dello scopo di lucro: il socio non può, uscendo dalla società, "appropriarsi dell'intero valore del patrimonio netto in misura proporzionale alla sua quota".

Da un punto di vista pratico, nelle cooperative a mutualità prevalente, il rimborso della quota del socio cooperatore avviene in base al valore nominale, compreso il sovrapprezzo versato (se non escluso dallo statuto).

La liquidazione può essere effettuata purché tale valore sussista nel patrimonio e non sia stato distribuito agli altri soci mediante l'aumento gratuito del capitale o non sia stato eroso dalle perdite. Mentre per le cooperative a mutualità non prevalente il legislatore rinvia ai criteri stabiliti nell'atto costitutivo, comunque anche queste devono rispettare nella liquidazione della quota, come nella distribuzione di dividendi, criteri di non lucratività. Inoltre, in queste cooperative, dato che l'indivisibilità delle riserve sussiste in misura limitata, la liquidazione può consentire l'accesso del socio alle riserve che sono statutariamente ripartibili fra i soci.



Invece nelle cooperative a mutualità prevalente, le azioni detenute dal socio finanziatore sono rimborsate comprendendo anche la quota parte delle eventuali riserve divisibili loro spettanti, così come stabilito per le società per azioni, la cui disciplina è infatti interamente richiamata dall'art. 2526, terzo comma, c.c.

2.5.8 DIRITTO DI INFORMAZIONE DEL SOCIO

Il regime dell'informazione ai soci configura in modo del tutto peculiare le società cooperative e le qualifica come imprese aperte, trasparenti e partecipate dai soci.

In ragione di ciò, il legislatore ha previsto, nelle cooperative che adottano il modello S.r.l., che i soci che non partecipano all'amministrazione abbiano diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione (art. 2476 c. 2 c.c.).

Inoltre, con riferimento alle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, l'art. 2545 bis c.c. amplia il regime informativo del modello S.p.A. prevedendo che i soci, fermi in ogni caso i diritti spettanti di cui all'art. 2422 c.c. (ossia il diritto di esaminare i libri soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari), quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, abbiano il diritto di esaminare, attraverso un rappresentante (eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia) i libri delle adunanze e delle deliberazioni del CdA e del Comitato esecutivo, se esiste.

È evidente, dunque, che lo scopo delle norme non è soltanto quello di apprestare uno strumento giuridico idoneo per il conseguimento dell'effettiva informazione dei soci cooperatori, ma anche quello di dotare i soci di un appropriato strumento per verificare la correttezza della gestione da parte degli amministratori ed evitare danni per la società cooperativa.

2.5.9 PARITÀ DI TRATTAMENTO DEL SOCIO

L'art. 2516 c.c. dispone che nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

La formulazione della norma si riferisce solo al rapporto di scambio mutualistico e non al rapporto sociale. L'imposizione del principio di parità di trattamento viene così riferita sia all'instaurazione del rapporto di scambio, sia alla sua esecuzione.

CIÒ SIGNIFICA, IN PRIMO LUOGO, CHE LA COOPERATIVA NON PUÒ OPERARE DISCRIMINAZIONI, INSTAURANDO IN MANIERA PREFERENZIALE LO SCAMBIO MUTUALISTICO CON ALCUNI SOCI, A DETRIMENTO DI ALTRI. IN SECONDO LUOGO, CHE IL CONTENUTO DELLO SCAMBIO DEVE ESSERE INFORMATO AL PRINCIPIO DI PARITÀ.

Comunque, parità di trattamento non significa che nella costituzione ed esecuzione dei rapporti mutualistici siano riconosciuti i medesimi vantaggi mutualistici a tutti i soci, indipendentemente dalla tipologia dello scambio mutualistico, né che lo scambio non possa essere differenziato in termini quantitativi e qualitativi. Il principio di parità di trattamento intende colpire essenzialmente le espressioni discriminatorie nei trattamenti mutualistici quando non c'è alcuna ragione oggettiva per giustificare una diversità di prestazioni.

In particolare, a titolo esemplificativo, nelle cooperative di produzione e lavoro la remunerazione dei soci lavoratori può essere differenziata in relazione alla tipologia e al livello della prestazione di lavoro del socio, come peraltro la stessa legge n. 142/2001 prevede in maniera espressa.

In altre parole, la differenziazione delle modalità di attuazione dello scambio mutualistico può trovare attuazione nelle maniere più diversificate, in relazione, da un lato, alla particolare tipologia dello scambio mutualistico, dall'altro alle strategie sociali e commerciali che la cooperativa individua come confacenti alla propria specifica missione.

2.6 RISORSE FINANZIARIE

2.6.1 AZIONI E QUOTE

Il capitale sociale dei soci, nelle società cooperative che fanno riferimento al modello S.p.A., dovrebbe a rigore interpretativo essere espresso in azioni (anche se vi è chi ritiene che possa essere suddiviso, alternativamente, in quote sociali).



Invece quello dei soci cooperatori delle società cooperative che fanno riferimento al modello S.r.l. può essere espresso soltanto in quote sociali.

Premesso ciò, l'art. 2525 c.c. precisa che il valore minimo di ciascuna azione non può essere inferiore a 25 euro, né superiore a 500 euro, valore quest'ultimo elevato con Decreto Interministeriale dell'8 agosto 2024 ad euro 719, mentre la partecipazione minima, qualora il capitale sociale dei soci cooperatori sia rappresentato da quote, è di 25 euro.

Inoltre, l'ammontare massimo della quota ovvero il valore nominale complessivo delle azioni detenibile da ciascun socio persona fisica è fissato in un unico importo di euro 100.000: anche quest'ultimo valore è stato elevato con Decreto Interministeriale dell'8 agosto 2024 ad euro 143.800.

In ogni caso, il limite massimo fissato può essere derogato nelle seguenti ipotesi:

- per i soci diversi dalle persone fisiche;
- nel caso di conferimento di beni in natura o di crediti;
- nel caso di attribuzione dei ristorni mediante l'aumento proporzionale delle quote o mediante l'emissione di nuove azioni, come previsto dall'art. 2545 sexies c.c.;
- nel caso di distribuzione di dividendi o di quote di riserve divisibili mediante l'aumento proporzionale delle quote o mediante l'emissione di nuove azioni, come previsto dall'art. 2545 quinquies c.c.

Il terzo comma dell'art. 2525 c.c. infine consente alle società cooperative con più di cinquecento soci di definire il limite massimo di partecipazione in una quota del capitale sociale non superiore al 2 per cento, anziché in un valore nominale assoluto.

2.6.2 STRUMENTI FINANZIARI

Gli artt. 4 e 5 della L. n. 59/92 hanno introdotto nell'ordinamento cooperativo le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa, che consentono di attrarre investimenti finanziari da parte di soggetti diversi dai cooperatori e di remunerarli in maniera tale da renderli appetibili per l'investimento.

Comunque, il quadro degli strumenti finanziari utilizzabili dalle cooperative si è notevolmente evoluto con la Riforma societaria del 2003.

Infatti, l'art. 2526 c.c. sancisce la possibilità di emettere “strumenti finanziari”, sia dotati di diritti amministrativi che no, sia alle cooperative a mutualità prevalente che a quelle a mutualità non prevalente, qualora questo sia regolamentato statutariamente.

Il rinvio alle disposizioni relative alle società per azioni, in quanto applicabili, consente l'utilizzo di tutta l'ampia strumentazione finanziaria, prevista dalla disciplina tipica della S.p.A. In ogni caso la legislazione cooperativa pone all'art. 2514 c.c., quale unica limitazione per le cooperative a mutualità prevalente, un tetto massimo alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori (non oltre due punti rispetto al limite massimo del dividendo), lasciando libertà per la remunerazione degli stessi strumenti finanziari posseduti da soggetti diversi.

Viene, inoltre, fissato un limite massimo al totale dei voti attribuibili alla categoria dei soci finanziari (non più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati) e precisato che in nessun caso (e questo vale per entrambe le specie di cooperative) i privilegi attribuiti ai possessori di strumenti finanziari, sia in sede di rimborso che di partecipazione agli utili, possono “intaccare” le riserve indivisibili.

Le cooperative, pertanto, possono utilizzare tutta quella vastissima gamma di strumenti, che la legge non definisce né prefigura, affidando all'autonomia statutaria la loro concreta specificazione. In merito all'emissione di obbligazioni le cooperative sono sottoposte alla disciplina prevista per le società per azioni (artt. 2410 e ss. c.c.).

2.6.3 PRESTITO SOCIALE

Una delle forme di finanziamento delle società cooperative e loro consorzi, estremamente diffusa, è il prestito sociale.

Le ragioni di tale diffusione sono date, in concreto, da due caratteristiche essenziali:

- le somme raccolte non rappresentano per il socio cooperatore “capitale di rischio” al pari delle quote e/o delle azioni possedute come partecipazione ordinaria ovvero come partecipazione rappresentata anche dalle azioni di sovvenzione o dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- la tassazione “definitiva” a titolo d'imposta degli interessi corrisposti dalla società cooperativa sulle somme versate dai soci persone fisiche.



La raccolta del prestito da soci è, inoltre, regolata da altre disposizioni emanate a generale tutela della raccolta del risparmio.

In particolare, vi sono specifiche norme contenute nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385 del 1993) e nei successivi provvedimenti attuativi emanati dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e dalle istruzioni operative impartite dalla Banca d'Italia.

2.7 GESTIONE DELLA COOPERATIVA

2.7.1 GOVERNANCE

Per sistema di governo della cooperativa si intende quell'insieme di regole che consentono agli individui, che si associano in cooperativa, di governarne la vita assumendo a tal fine le decisioni che sono necessarie per il perseguimento dello scopo sociale.

Inoltre, si afferma che il modello cooperativo di organizzazione societaria è improntato al rispetto del principio democratico.

TALE "DEMOCRATICITÀ" SI TRADUCE IN UN CRITERIO DI VOTAZIONE CHE ATTRIBUISCE DI REGOLA A CIASCUN SOCIO UN VOTO, A PRESCINDERE DAL CAPITALE INVESTITO NELLA SOCIETÀ.

Ciò è legato al fatto che lo scopo mutualistico comporta che l'interesse del socio non sia tanto orientato al miglior rendimento del suo investimento nel capitale della società, ma alla ottimizzazione dello svolgimento del servizio mutualistico, cui ciascun socio accede, su un piano di parità di trattamento.

Le cooperative che adottano il modello della S.p.A. possono essere rette da tre sistemi di governo: quello tradizionale, quello dualistico e quello monistico. Comunque, occorre tenere presente in primo luogo le disposizioni specifiche delle cooperative e per quanto non previsto fare riferimento alle norme sulla società per azioni.

Infatti, a titolo esemplificativo, se è adottato il sistema dualistico rispetto alle società per azioni nelle cooperative i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione e i componenti del consiglio

di sorveglianza scelti dai soci cooperatori devono essere soci cooperatori o persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Se è invece adottato il sistema monistico, agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari (non superiori, comunque, ad un terzo) non possono essere attribuite deleghe operative, né gli stessi possono far parte del comitato esecutivo.

2.7.2 ASSEMBLEA

Durante l'assemblea i soci intervenuti hanno diritto di esprimere non solo la propria opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, ma anche di richiedere informazioni e chiarimenti sulle materie oggetto di deliberazione.

L'atto costitutivo attribuisce la facoltà di stabilire le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle delibere, da calcolarsi secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

LA PECULIARITÀ COOPERATIVA SI SOSTANZIA COMUNQUE NEL SISTEMA DI VOTO IN ASSEMBLEA. INFATTI, MENTRE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI IL VOTO VIENE ESPRESSO IN PROPORZIONE ALLA PERCENTUALE DI CAPITALE POSSEDUTO, NELLA SOCIETÀ COOPERATIVA CIASCUN SOCIO ESPRIME UN SOLO VOTO, QUALUNQUE SIA LA QUOTA DI CAPITALE SOTTOSCRITTA.

Questo sistema, detto una testa un voto o sistema capitarario, è la logica conseguenza della natura intrinsecamente "democratica" dei principi di governo della società. Il principio capitarario, infatti, è alla base del sistema democratico di funzionamento del governo della società cooperativa, perché tende ad assicurare che le decisioni siano assunte dai soci su di un piano di parità, che prescinde dall'ammontare dell'investimento in capitale sociale.

Il voto capitarario, anche se costituisce una regola cardine del sistema di governo cooperativo, conosce delle eccezioni, che consentono di adeguare alla realtà una regola che, se applicata in modo rigido, finirebbe con l'impedire di cogliere le varie articolazioni dello scambio mutualistico.

La legge introduce alcuni "temperamenti" alla regola del voto capitarario, che si possono così individuare:



- l'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori (art. 2538 c. 2 c.c.);
- ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri ai sensi dell'art. 2538 c. 3 c.c.;
- l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico nei confronti dei soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse nei limiti di cui all'art. 2538 c. 4 c.c.;
- in tutte le società cooperative e per i soli fini dell'elezione dell'organo di controllo, ai soci cooperatori possono essere attribuiti dall'atto costitutivo più voti in proporzione alle quote o alle azioni possedute o in relazione alla partecipazione allo scambio mutualistico ai sensi dell'art. 2543 c.c.

Comunque, la regola del voto capitaro non si applica ai soci finanziatori, i quali votano secondo il principio plutocratico; ma incontrano il limite rappresentato dal fatto che i voti espressi dai soci finanziatori non possono in ciascuna assemblea pesare per più di un terzo dei voti presenti nella riunione. Per il resto, il funzionamento dell'assemblea cooperativa ricalca sostanzialmente quello dell'assemblea di capitali e ad essa sono sostanzialmente demandati gli stessi poteri che sono attribuiti all'assemblea della S.p.A.

Comunque, la specificità dell'assemblea cooperativa comporta che a quest'organo siano demandate anche alcune competenze specifiche, che non hanno alcun riscontro nelle ordinarie competenze dell'assemblea della società di capitali e che sono relative alla specifica tipologia societaria. A titolo esemplificativo tutta la materia dell'ammissione a socio prevede, in ultima istanza, la assemblea come lo snodo fondamentale, sia come organo di riesame delle domande di ammissione respinte, sia come destinatario della relazione annuale sulle politiche di ammissione, che accompagna il bilancio.

All'assemblea è infatti indirizzata la relazione annuale sul carattere mutualistico della società e sulla prevalenza della mutualità ad opera degli amministratori.

2.7.3 ASSEMBLEE SEPARATE

L'art. 2540 c.c. ha per oggetto le assemblee separate, che sono l'espressione dell'attenzione che il legislatore presta al principio democratico e di maggiore incentivazione alla partecipazione, il cui ambito di applicazione riguarda tutte le società cooperative. La norma si applica sia alle cooperative disciplinate dalle norme sulla S.p.A., sia a quelle disciplinate dalle disposizioni sulla S.r.l. Queste disposizioni invece non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati.

L'assemblea generale può pertanto essere articolata in più assemblee separate, in relazione a specifiche materie o particolari categorie di soci, tutte convocate sul medesimo ordine del giorno, che sarà pure l'ordine del giorno sul quale sarà chiamata a deliberare l'assemblea generale.

Accanto alle ipotesi in cui l'introduzione delle assemblee separate è rimessa all'autonomia privata, vi sono due ipotesi in cui la previsione deve essere obbligatoriamente contemplata nell'atto costitutivo.

In particolare, si tratta delle cooperative che:

1. hanno più di tremila soci e svolgono la propria attività in più province;
2. hanno oltre cinquecento soci e realizzano più gestioni mutualistiche.

2.7.4 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La disciplina del consiglio di amministrazione è contenuta nell'art. 2542 c.c., e si applica non solo alle cooperative in forma di S.p.A., ma anche S.r.l.

La composizione del consiglio di amministrazione delle cooperative risente del fatto che la gestione consiste, in primo luogo, nell'attuazione dello scopo mutualistico e nella gestione dei vari snodi dello scambio mutualistico. Per questo motivo la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Premesso ciò, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea, anche se nell'ambito dell'autonomia statutaria uno o più amministratori possono essere nominati dallo Stato od enti pubblici. Un'ulteriore particolarità è data dal fatto che l'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.



Inoltre, la legge stabilisce le materie che non possono essere mai delegate, ma la cui competenza è necessariamente del consiglio di amministrazione.

Al riguardo, l'art. 2544 c.c. stabilisce che il consiglio non può delegare i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Inoltre, tra i compiti che la legge assegna agli amministratori della cooperativa, e che essi devono assolvere con diligenza, rientra anche il rispetto della mutualità della gestione; per questo essi devono, in occasione dell'assemblea di bilancio, relazionare ai soci, oltre che sui temi generali di gestione, specificamente sui criteri di ammissione dei soci e sulla gestione mutualistica della società.

Preme inoltre evidenziare che il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 impone all'imprenditore, tra l'altro, l'adozione di "adeguati assetti" (art. 3 del Codice della crisi che richiama il modificato art. 2086 c.c.). La citata norma del Codice, l'art. 2086, assegna all'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, il "dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

Proprio con riferimento alla specificità della società cooperativa, il tema potrebbe avere una sua peculiare declinazione per cui un assetto organizzativo potrà definirsi adeguato non solo quando rispetterà i criteri stabiliti genericamente per le altre imprese ma quando comprenderà lo scopo mutualistico che ne è l'elemento fondante. Una cooperativa organizzata in maniera da essere economicamente funzionale e sana ma senza vantaggio per i soci ha qualcosa che non è adeguato: in questo senso è opportuno che l'adeguatezza tenga conto della natura mutualistica.

Volendo esemplificare, una impresa cooperativa che struttura la partecipazione sociale attraverso modelli organizzativi più "vicini" ai soci, come accade nelle cooperative di consumo attraverso le c.d. "sezioni soci", consente agli amministratori di meglio declinare in ottica mutualistica la costruzione degli adeguati assetti dell'impresa.

2.7.5 COLLEGIO SINDACALE

L'organo di controllo interno delle società cooperative con sistema di amministrazione tradizionale può assumere una composizione di tipo monocratico (di default nelle S.r.l., a meno di diversa previsione dell'atto costitutivo) o pluripersonale (unica forma ammissibile nelle coop-S.p.A.).

La nomina di tale organo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. In particolare, l'obbligo legale sussiste:

- quando la società cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi;
- nei casi previsti dall'art. 2477 c. 3 ovvero quando la società cooperativa:
 - a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
 - b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
 - c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis.

Il compito di quest'organo è definito molto chiaramente dal Codice civile: l'organo di controllo interno (sindaco unico o collegio sindacale) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Questi compiti, comuni rispetto alle altre società di capitali, devono essere rapportati alla specificità del tipo sociale cooperativo.

In particolare, una delle funzioni specifiche dell'organo di controllo è quella di relazionare ai soci, nella sede di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea, sui risultati dei controlli svolti per tutto l'esercizio. Pertanto, si presuppone un orientamento dei controlli, che deve concentrarsi su grandi ambiti operativi che sono specifici della cooperativa, ma estranei alla funzionalità dell'organo nella S.p.A.

In altre parole, i sindaci della cooperativa vedono includere, tra i principi di corretta amministrazione che devono verificare, anche il rispetto dello scopo mutualistico, che deve costituire oggetto di controllo.



2.8 BILANCIO, UTILE E RISTORNO

2.8.1 PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO

La predisposizione del bilancio di esercizio per le società cooperative non si differenzia, nella sostanza, da quello delle società di capitali, dovendo gli amministratori della cooperativa uniformarsi, nella sua formazione, alla normativa sul bilancio stabilita dal Codice civile e dalla legislazione di riferimento.

Pertanto, alla fine di ogni esercizio sociale (che generalmente va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio.

Comunque, la natura cooperativa dell'ente impone agli amministratori e anche ai sindaci, l'indicazione in bilancio ovvero nelle relazioni che lo accompagnano, di ulteriori dati e informazioni prescritti dalla legge speciale.

Innanzitutto, ai sensi dell'art. 2545-sexies, c. 2, c.c., nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendoli dall'attività svolta nei confronti o con soggetti terzi non soci.

Nell'articolo 2513 c.c., il primo periodo del comma 1 prevede che gli amministratori nella nota integrativa al bilancio devono documentare, sia in termini quantitativi, che nella determinazione della percentuale di incidenza, i dati relativi alla dimostrazione del raggiungimento della prevalenza.

Il collegio sindacale deve poi, con richiamo d'informativa o paragrafo da inserire nella propria relazione al bilancio, dare conto ai soci delle risultanze relative alla dimostrazione della condizione di prevalenza. Inoltre, ai sensi dell'art. 2545 c.c. gli amministratori devono indicare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, i criteri seguiti, nel corso dell'esercizio e del proprio mandato, per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente.

Analogo obbligo è imposto dall'art. 2545 c.c. ai sindaci, che devono riferire sui criteri seguiti durante l'esercizio nella loro relazione di cui all'art. 2429 c.c.

L'ultimo comma dell'art. 2528 del Codice civile prescrive, infine, che gli amministratori devono illustrare, sempre nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio, anche "le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci".

2.8.2 RISERVE INDIVISIBILI E DIVISIBILI

Le riserve indivisibili sono una peculiarità della struttura patrimoniale delle società cooperative.

L'ART. 2545 TER C.C., SOTTO LA RUBRICA "RISERVE INDIVISIBILI", NE FORNISCE UNA DEFINIZIONE AL PRIMO COMMA: SONO INDIVISIBILI LE RISERVE CHE PER DISPOSIZIONE DI LEGGE O DELLO STATUTO NON POSSONO ESSERE RIPARTITE TRA I SOCI, NEPPURE IN CASO DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ.

L'indivisibilità delle riserve può trovare la propria fonte, dunque, sia nello statuto sociale, ma anche nella legge.

IL CARATTERE INDIVISIBILE DELLE RISERVE COMPORTA CHE NON POSSONO MAI ESSERE ATTRIBUITE AI SOCI, NEPPURE AL MOMENTO DELLO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ, NÉ IN CASO DI SUA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ LUCRATIVA, SUSSISTENDO INVECE IN TALI EVENIENZE L'OBBLIGO DI DEVOLUZIONE AI FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE.

Inoltre, l'art. 2545 ter, secondo comma, c.c., dispone che le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura delle perdite, ma solo dopo l'esaurimento delle riserve divisibili e di quelle destinate ad aumenti del capitale sociale.

Ulteriormente la norma dispone che successivamente al loro utilizzo si deve instaurare un regime forzato di accumulazione degli utili, sino alla ricostituzione delle riserve utilizzate a copertura perdite.

Comunque una delle più rilevanti innovazioni recate dalla riforma del diritto societario cooperativo risiede nella possibilità che, nell'ambito della medesima cooperativa e ancorché a mutualità prevalente, possono coesistere riserve divisibili (sovrapprezzo e riserve in favore dei soci finanziatori) e riserve indivisibili (legale e straordinaria).



2.8.3 DESTINAZIONE DELL'UTILE

IL PRIMO COMMA DELL'ART. 2545 QUATER C.C. DISPONE CHE L'IMPORTO MINIMO DA DESTINARE PERENNEMENTE E INDIPENDENTEMENTE DAL VALORE RAGGIUNTO ALLA RISERVA LEGALE È PARI AL 30% DEGLI UTILI NETTI ANNUALI.

L'obbligo annuale di accantonamento degli utili alla riserva legale vale per tutte le società cooperative; infatti, la norma va interpretata come una disposizione obbligatoria volta al rafforzamento patrimoniale della cooperativa.

Inoltre, per le cooperative a mutualità non prevalente la riserva legale va considerata indivisibile solo per statuto e solo se si intende usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 1, comma 464, legge n. 311/2004.

DALL'ESAME DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 2545 QUATER C.C. SI EVINCE ULTERIORMENTE CHE UNA QUOTA DEGLI UTILI NETTI ANNUALI (PARI AL 3%) DEVE ESSERE CORRISPOSTA AI FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DA PARTE DI TUTTE LE SOCIETÀ COOPERATIVE.

Quest'obbligo di versamento, che dà luogo alla c.d. "mutualità esterna", grava su tutte le cooperative, a prescindere dal fatto che siano o meno a mutualità prevalente.

Infine, il terzo comma dell'art. 2545 quater c.c. sottolinea il valore attribuito all'assemblea dei soci, inteso come l'organo titolare del potere di decidere sulla destinazione degli utili.

Infatti, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2545 quinquies c.c., la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 2545 quater c.c.

La ratio dell'art. 2545 quinquies c.c., che riguarda soprattutto le cooperative a mutualità non prevalente (ma trova applicazione in via residuale anche nella cooperativa a mutualità prevalente), è sicuramente quella di evitare la perdita della funzione mutualistica della cooperativa.

In particolare, le cooperative a mutualità non prevalente restano caratterizzate da una maggiore autonomia statutaria in punto di destinazione dell'utile, però l'autonomia non può sconfinare nell'eliminazione della funzione mutualistica, a vantaggio di aspettative lucrative dei soci cooperatori.

La compressione del lucro soggettivo dei soci cooperatori viene dunque variamente articolata dall'art. 2545 quinquies c.c. nei suoi diversi aspetti:

- limite statutario alla ripartizione dei dividendi fra i soci cooperatori, mentre per le cooperative a mutualità prevalente coincide con quello previsto dall'art. 2514, primo comma, lett. a), c.c.;
- compressione, a favore della capitalizzazione della cooperativa, del lucro soggettivo del socio cooperatore che non può appropriarsi in nessuna forma tecnica di alcuna frazione degli utili della società, se viene meno il rispetto del rapporto minimo di un quarto fra patrimonio netto e indebitamento complessivo della cooperativa;
- rimessione all'autonomia statutaria della facoltà di assegnazione delle riserve divisibili attraverso strumenti finanziari o aumenti gratuiti di capitale;
- limitazione dell'aumento gratuito di capitale al venti per cento del conferimento originario;
- divieto di corresponsione in denaro del valore di liquidazione della quota del socio receduto o escluso (o agli eredi del socio defunto), nel caso in cui viene meno il rispetto del rapporto minimo di un quarto fra patrimonio netto e indebitamento complessivo della cooperativa.

Il secondo comma dell'art. 2545 quinquies c.c. dispone, al fine di cautelare l'impresa cooperativa rispetto al pericolo della sottocapitalizzazione, un'ulteriore regola di compressione dell'aspettativa di lucro soggettivo dei soci cooperatori.

Viene infatti stabilito che, se il complessivo indebitamento della società risulta uguale o maggiore del quadruplo del patrimonio netto non è consentita:

- la distribuzione di dividendi;
- l'acquisto di quote o azioni proprie da parte della cooperativa;
- l'assegnazione ai soci delle riserve divisibili.

Questa condizione, tuttavia, non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari, i quali possono:

- ricevere i dividendi;
- cedere alla cooperativa gli strumenti finanziari;
- essere destinatari dell'assegnazione di riserve divisibili.



2.8.4 RISTORNO

Il ristorno rappresenta uno degli istituti maggiormente caratterizzanti il fenomeno cooperativo.

IN PARTICOLARE, IL RISTORNO RAPPRESENTA UNA REMUNERAZIONE DIFFERITA DEL VANTAGGIO DERIVANTE DALLO SCAMBIO MUTUALISTICO TRA LA COOPERATIVA E IL SOCIO.

Di norma, il ristorno si connota per un (ulteriore) risparmio di spesa (come nel caso delle cooperative di consumo, utenza, servizi) o in un'integrazione della retribuzione (come nel caso della cooperativa di lavoro).

Dalla Relazione tecnica di accompagnamento al D.lgs. n. 6/2003 emerge come la volontà del legislatore sia stata quella di non attribuire all'istituto natura di diritto soggettivo del socio, in quanto la sua attribuzione deve essere decisa dall'assemblea ogni volta che si approva il bilancio di esercizio.

Infatti, si fa riferimento a un diritto che nasce in capo al socio in presenza di un avanzo della gestione, ma solo e nella misura in cui l'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio deliberi (o ratifichi la proposta degli amministratori) l'attribuzione di somme a tale titolo.

IL RISTORNO È, DIFATTI, QUELLA QUOTA DI AVANZO DI GESTIONE CHE PUÒ ESSERE ATTRIBUITA AI SOCI A ULTERIORE ATTRIBUZIONE DEL VANTAGGIO DI CUI I SOCI HANNO USUFRUITO NELLO SCAMBIO MUTUALISTICO.

Proprio questo aspetto rende la società con finalità mutualistiche differente e alternativa a quella lucrativa, la quale si connota per lo specifico scopo di dividere gli utili tra i soci.

Il ristorno non consiste in una remunerazione del capitale investito (come per le società lucrative), ma in una remunerazione differita dello scambio mutualistico.

In questo senso l'attribuzione del ristorno assume a presupposto che si sia svolto un rapporto di scambio fra la cooperativa e i soci in relazione a beni o servizi che la prima offre ai secondi.

Comunque, per garantire una necessaria relazione fra scambio mutualistico e attribuzione del ristorno occorre una contabilità in grado di evidenziare separatamente i volumi degli scambi con i soci per procedere a una distribuzione di avanzo secondo un criterio diverso da quello dell'utile.

In particolare, il combinato disposto dagli artt. 2521, terzo comma, n. 8 e 2545 sexies, primo comma,

c.c. impone che tutti gli atti costitutivi (o gli statuti) delle cooperative determinino i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Quanto all'ammontare massimo di ristorno attribuibile ai soci, il secondo comma dell'art. 2545 sexies c.c. dispone che le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

2.9 RESPONSABILITÀ SOCIALE, IMPRESA SOCIALE E SOCIETÀ BENEFIT

2.9.1 RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA

L'Unione Europea definisce la responsabilità sociale d'impresa, Corporate Social Responsibility, CSR, come:

“LA RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE PER IL LORO IMPATTO SULLA SOCIETÀ”.

Ovvero, le implicazioni di natura etica all'interno della visione strategica, tutti gli impatti che l'impresa genera in ambito sociale, economico, ambientale, al loro interno e nelle zone di attività. L'ambito di interesse della CSR è quello dei comportamenti volontari, che vanno dunque al di là di quanto prescritto dalla legge, al fine di aprire il sistema azienda alle problematiche sociali e ambientali dei territori dove essa opera, superando la visione dell'impresa come organizzazione dedita all'esclusiva trasformazione di input in output con il fine di ricavare margine.

Una delle azioni che le imprese socialmente responsabili intraprendono per monitorare e rendicontare il loro impatto sulla società è la pubblicazione del bilancio sociale, che risulta obbligatorio per le cooperative sociali e le cooperative che si dotano della qualifica di impresa sociale. Si tratta di un documento che rendiconta i principali indicatori economici, sociali e ambientali relativi all'impresa, e contiene informazioni che non sono normalmente disponibili nel bilancio civilistico, neppure nella nota integrativa.



2.9.2 INTRODUZIONE AI MODELLI DI IMPRESA CON FINALITÀ SOCIALI

Nel processo di innovazione giuridica che sta caratterizzando il mondo delle società private a partire dagli anni 2000, all'interno dell'ordinamento europeo e italiano si è imposta la volontà del legislatore di elaborare nuove forme imprenditoriali aventi lo scopo di perseguire, integralmente o parzialmente, finalità sociali operando nel mercato concorrenziale. In particolare, sono nate due nuove forme giuridiche, che hanno carattere additivo rispetto al modello societario prescelto, ovvero la "impresa sociale" e la "società benefit".

2.9.3 IMPRESA SOCIALE

Con il nuovo Codice del Terzo Settore, si è definita la fattispecie della impresa sociale. Possono assumere la qualifica di impresa sociale tutti quegli enti privati che:

“ESERCITANO IN VIA STABILE E PRINCIPALE UN'ATTIVITÀ D'IMPRESA DI INTERESSE GENERALE, SENZA SCOPO DI LUCRO E PER FINALITÀ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE, ADOTTANDO MODALITÀ DI GESTIONE RESPONSABILI E TRASPARENTI E FAVORENDO IL PIÙ AMPIO COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE LORO ATTIVITÀ”.

Tutte le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto, ma tale qualifica può essere assunta anche dalle società cooperative, indipendentemente dal tipo di scambio mutualistico assunto e si esplicita con una serie di adempimenti e azioni aggiuntive rispetto all'ordinaria normativa cooperative. In ogni caso, essere una cooperativa impresa sociale non comporta alcuna esclusione dagli adempimenti previsti per le società mutualistiche.

In particolare, per una cooperativa che voglia acquisire la qualifica di impresa sociale è necessario tra l'altro:

- Procedere alle modifiche statutarie previste dalla normativa.
- Svolgere un'attività di interesse generale. Sono considerate tali:
 - le attività elencate all'articolo 2 co. 1 del D.Lgs. 112/17;
 - le attività nelle quali sono occupati lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora come individuati dall'art. 2 co. 4 dello stesso decreto.

- Svolgere un'attività di interesse generale in via principale: ciò significa che i relativi ricavi devono essere superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale (art. 2 co. 3 D.lgs. 112/2017).
- Destinare una quota inferiore al 50% degli utili ad aumenti gratuiti di capitale o dividendi ai soci, comunque, non superiori all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato.

2.9.4 SOCIETÀ BENEFIT

Introdotte con la legge n. 208/2015, le società benefit sono una particolare forma giuridica d'impresa che prevede la presenza contemporanea dello scopo utilitaristico dell'impresa, sia esso mutualistico o di lucro, con il perseguimento in via non esclusiva di una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

Pertanto, anche le società cooperative possono darsi questa ulteriore qualifica. La qualifica di cooperativa sociale e di impresa sociale è incompatibile con la società benefit.

In particolare, per una cooperativa che voglia acquisire la qualifica di società benefit è necessario tra l'altro:

- Procedere alle modifiche statutarie previste dalla normativa.
- Redigere una relazione di impatto la quale deve essere allegata al bilancio della società e pubblicata sul sito internet della società. La valutazione degli impatti deve essere eseguita utilizzando lo standard di valutazione sviluppato da un ente terzo e deve comprendere informazioni relative a: governance, rapporti con i lavoratori, rapporti con gli altri portatori d'interesse, impatti della società con l'ambiente.
- Nominare una/un responsabile dell'impatto, ovvero una/un manager responsabile dell'ambito benefit in modo da assicurare che la società persegua il proprio scopo dichiarato di beneficio comune.



2.10 CONTROLLI E VIGILANZA. LA REVISIONE COOPERATIVA

2.10.1 VIGILANZA GOVERNATIVA

Il legislatore prevede per le società cooperative un controllo di natura amministrativa, che si aggiunge a quello dei sindaci, e che coinvolge non solo il rispetto delle finalità mutualistiche, ma anche quello delle leggi e dei requisiti richiesti per le agevolazioni.

Infatti, oltre ai controlli comuni alle società di capitali, le società cooperative sono sottoposte a un controllo pubblico da parte dell'amministrazione dello Stato, che è il c.d. sistema della vigilanza.

La Costituzione parla esplicitamente dei controlli sulle cooperative, in particolare, l'art. 45, dopo aver affermato che la Repubblica riconosce la cooperazione, dispone che la legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. Nel quadro costituzionale, quindi, la vigilanza assume una funzione di assicurazione del carattere e delle finalità mutualistiche della cooperazione e una finalità che si accompagna alla sua promozione.

La fonte principale è il D.Lgs. n.220/2002 che devolve la vigilanza, finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici, al Ministero dello sviluppo economico che la esercita tramite revisioni ordinarie (annuali o biennali) e ispezioni straordinarie disposte ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

Nell'attività di vigilanza il Ministero si avvale anche delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute che perseguono scopi ideali e politici. Pertanto, per una cooperativa aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, in sigla Legacoop, l'ispezione ordinaria è effettuata dall'associazione nazionale, di concerto con le articolazioni regionali della stessa.

In ogni caso il D.Lgs. n. 220/2002 detta una disciplina uniforme della vigilanza che si applica a tutte le forme di società cooperativa, ai consorzi di cooperative, alle società di mutuo soccorso, agli enti mutualistici di cui all'art. 2517 c.c. e ai consorzi agrari.

In particolare, la vigilanza sulle cooperative prescinde dal fatto che queste usufruiscano dei benefici fiscali e investe con le stesse forme anche le cooperative a mutualità non prevalente. La

vigilanza deve, quindi, in primo luogo accertare il concreto perseguimento da parte di ogni cooperativa, a mutualità prevalente o meno, dello scopo mutualistico, fino a sciogliere la cooperativa ove lo scopo non venga perseguito.

La materia a partire dal 2025 è stata oggetto di ulteriori interventi normativi, tra cui il recente disegno di legge, presentato il 2 settembre 2025, recante la "Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici" delegato, appunto, ad adottare uno o più decreti legislativi per la modifica delle disposizioni in materia di vigilanza sugli enti cooperativi di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 razionalizzandone l'impianto.

Inoltre, si è provveduto a un primo aggiornamento rispetto alle novità recate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in punto di istituzione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy, tramite l'emanazione, avvenuta in data 1° aprile 2025, dei decreti del 5 marzo 2025.

Con tali decreti, sono state ridefinite alcune modalità di effettuazione delle attività di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria ed è stata approvata una nuova modulistica da utilizzare per l'effettuazione della revisione cooperativa, dell'ispezione straordinaria sulle società cooperative e loro consorzi nonché la modulistica da utilizzare per la revisione ordinaria e per l'ispezione straordinaria cooperativa sulle Banche di Credito Cooperativo.

2.10.2 OGGETTO DELLE REVISIONI ORDINARIE

L'attività di vigilanza ordinaria, che il ministero affida alla associazione di rappresentanza nazionale Legacoop per tutte le cooperative ad essa aderenti, verifica una serie di requisiti formali e sostanziali che sono alla base della qualifica della società cooperativa come a "scopo mutualistico". In particolare, la revisione cooperativa è finalizzata a:

- a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;



b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

b-bis) accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale.

2. Il revisore accerta altresì la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio.

3. Il revisore verifica l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e accerta la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.

2.10.3 EFFETTI DELLA VIGILANZA

L'attività di controllo ha come sbocco sanzionatorio l'adozione di una serie di provvedimenti che sono qualificati come "effetti della vigilanza".

La maggior parte di questi provvedimenti è richiamata dall'art. 12 D.Lgs. n. 220/2002, ma è disciplinata nel Codice civile agli artt. 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies e 2545 octiesdecies c.c.

In particolare, in caso di irregolare funzionamento della società, l'autorità governativa può revocare sempre, previa diffida, amministratori e sindaci e affidare la gestione della cooperativa a un commissario governativo, determinandone la durata in carica e i poteri (art. 2545 sexiesdecies c.c.).

Inoltre, l'autorità governativa può disporre lo scioglimento della cooperativa, se a suo giudizio non è in grado di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, oppure se per due anni consecutivi non ha depositato il bilancio di esercizio o non ha compiuto atti di gestione (art. 2545 septiesdecies c.c.).

L'autorità di vigilanza infine può intervenire in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una cooperativa (art. 2545 octiesdecies c.c.):

- sia sostituendo i liquidatori o se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria chiedendone la sostituzione al tribunale;
- sia, fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, disponendo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Infine, in caso di insolvenza della società, l'autorità di vigilanza dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale: la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento (art. 2545 terdecies c.c.).

Il D.Lgs. 220/2002 all'art. 12 co. 3 (alla luce della sentenza della Corte Cost. 116/2025) prevede che gli enti cooperativi che non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi; in tal caso, si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c. con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d) cc.

2.10.4 CONTROLLO GIUDIZIARIO

Anche le società cooperative sono assoggettate al controllo giudiziario sulla gestione previsto per le società per azioni (art. 2545 quinquiesdecies c.c.).

Legittimati al ricorso sono i soci titolari del decimo del capitale sociale, ovvero un decimo del numero complessivo dei soci, ridotto a un ventesimo per le cooperative che hanno più di tremila soci.

In particolare, i soci secondo i criteri sopra richiamati, possono denunciare al tribunale il fondato sospetto che gli amministratori in violazione dei loro doveri abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione e conseguentemente arrecato danno alla società o a una o più società controllate.

Nel procedimento deve essere sentita anche l'autorità di vigilanza governativa e il tribunale dichiara improcedibile il ricorso se quest'ultima ha già nominato un ispettore o un commissario dell'autorità di vigilanza.



2.11 CONSORZI E GRUPPI

2.11.1 CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE

L'art. 27 del d.l.c.p.s. n. 1577 del 1947 riguarda i consorzi fra società cooperative che si propongono l'esercizio in comune di attività economiche mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, che deve quindi promuovere, con una organizzazione e con una attività comuni, la mutualità e non solo i risultati economici delle imprese consorziate.

I consorzi di cooperative di cui all'art. 27 del d.l.c.p.s. n. 1577 del 1947 sono a tutti gli effetti cooperative, più esattamente cooperative di secondo grado, costituite ai sensi degli artt. 2511 e ss. c.c.

La loro struttura è molto simile a quella delle cooperative con la variante che, ai sensi dell'art. 27 del d.l.c.p.s. n. 1577 del 1947, per procedere alla loro costituzione è necessario:

- un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a tre;
- la sottoscrizione di un capitale di almeno un milione di vecchie lire di cui sia versata almeno la metà.

2.11.2 CONSORZI DI COOPERATIVE AMMISSIBILI AI PUBBLICI APPALTI

Per quanto riguarda la fattispecie prevista dall'art. 27 bis del d.l.c.p.s. n. 1577 del 1947 si rileva che questa è distante dal concetto di consorzio espresso dagli artt. 2602 e ss. c.c. sia dal punto di vista strutturale che di funzionamento.

Infatti, lo scopo di questi consorzi non è quello di disciplinare le attività delle cooperative associate, ma di rendere possibile agli enti mutualistici di eseguire lavori su incarico dello Stato e degli enti pubblici, partecipando ad appalti pubblici. In particolare, l'art. 27 bis del d.l.c.p.s. n. 1577 del 1947 rinvia espressamente per la loro disciplina alla legge n. 422 del 1909 e al r.d. 12 febbraio 1911, n. 278.

2.11.3 CONSORZI DI COOPERATIVE PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI

Per quanto riguarda il consorzio tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi previsto dall'art. 27 ter del d.l.c.p.s. n. 1577 del 1947, si rileva che rappresenta una varietà dei consorzi con attività interna e di quelli con attività esterna di cui rispettivamente agli artt. 2602 e 2612 c.c.

Inoltre, il primo comma dell'art. 27 ter del d.l.c.p.s. n. 1577 del 1947 precisa che:

- deve trattarsi di un contratto le cui parti sono cooperative legalmente costituite;
- deve trattarsi di cooperative che esercitano attività identiche o connesse;
- è richiesta la creazione di un'organizzazione comune.

2.11.4 GRUPPO COOPERATIVO

L'art. 27 quinquies del d.l.c.p.s. n. 1577 del 1947 consente a una società cooperativa di controllare una o più società lucrative attraverso una partecipazione al capitale.

Questa è l'ipotesi in cui una società cooperativa è socia di controllo di una o più società lucrative e il potere di direzione e coordinamento è la naturale conseguenza non di un vincolo contrattuale, ma della partecipazione sociale di controllo detenuta dalla cooperativa.

Relativamente alla disciplina applicabile alle società appartenenti al gruppo cooperativo trovano applicazione gli artt. 2497 e ss. c.c.

2.11.5 GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO

L'art. 2545 septies c.c. rubricato "gruppo cooperativo paritetico" rappresenta una delle novità introdotte dalla riforma societaria, che ha come fine quello di favorire la costituzione di rapporti di collaborazione e coordinazione tra le imprese cooperative.

È un contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese.



Al contratto di cui all'art. 2545 septies c.c. possono partecipare società cooperative, banche cooperative e anche società lucrative senza vincoli di minoranza.

La legge fissa il contenuto minimo del relativo contratto richiedendo fra l'altro che siano indicate: la durata, la cooperativa o le cooperative cui è affidata la direzione del gruppo ed i relativi poteri, nonché i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.

Il singolo partecipante al gruppo, infatti, acconsente di limitare la propria autonomia in modo imprenditoriale, per ricevere un beneficio tale per cui lo svantaggio viene meno.

Comunque, il gruppo cooperativo paritetico non comporta un'operazione di aggregazione societaria (infatti, ogni soggetto mantiene la propria autonomia giuridica) ma una ipotesi di direzione e coordinamento tra società derivante da un vincolo contrattuale.



CAPITOLO 3

COME COSTRUIRE UN'IMPRESA COOPERATIVA

3.1 SCELTA DEL MODELLO STATUTARIO

Sulla base delle caratteristiche del settore di appartenenza della costituenda cooperativa e nel rispetto dei limiti dimensionali, i soci fondatori dovranno scegliere il modello di statuto da adottare, provvedendo alle opportune personalizzazioni.

Ricordiamo che le società cooperative, oltre alle norme specifiche in materia cooperativa dettate dal Codice civile (Libro V Titolo VI Capo I artt. 2511 e segg.), devono adottare come quadro normativo di riferimento/completamento, per la redazione del proprio statuto, quello delle società per azioni o quello delle società a responsabilità limitata.

Lo statuto rappresenta il documento di riferimento per la definizione dei patti tra i soci della cooperativa e le regole in esso contenute vincolano la vita della società quanto allo scopo, oggetto, rapporti sociali, organi di governo, organi di controllo, ecc. In sintesi, lo statuto deve obbligatoriamente indicare quanto previsto dall'art. 2521 c.c. e in particolare:

- denominazione, sede e durata della società;
- indicazione dello scopo e specificazione dell'oggetto sociale, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
- la previsione di esercizio dell'attività anche con soggetti terzi;
- requisiti mutualistici;
- le tipologie di soci previste e i requisiti richiesti;
- le condizioni per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- gli organi sociali, la loro composizione e le regole per il loro funzionamento;
- la composizione del patrimonio sociale e, qualora il capitale sia espresso in azioni, il loro valore nominale dell'azione;
- le norme per l'approvazione del bilancio e per la ripartizione degli utili;
- i criteri per la ripartizione dei ristorni;

- l'eventuale clausola arbitrale per le controversie;
- la regolamentazione delle modificazioni statutarie;
- la regolamentazione in caso di scioglimento e liquidazione della società, nonché in ordine alla devoluzione del patrimonio finale di liquidazione.

A completamento delle regole interne, i rapporti tra la cooperativa e i soci possono essere disciplinati da regolamenti specifici.

Tali regolamenti, qualora non costituiscano parte integrante dell'atto costitutivo, possono in alternativa essere approvati dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

3.2 ATTO COSTITUTIVO

La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, redatto cioè dal notaio.

Sempre ai sensi dell'art. 2521 c.c., l'atto costitutivo, del quale è parte integrante lo statuto, deve contenere:

- per ogni socio persona fisica: dati anagrafici, codice fiscale, professione;
- per ogni socio persona giuridica: denominazione, sede, codice fiscale nonché generalità del delegato a rappresentare la società nella cooperativa;
- la quota di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio; la nomina dei primi organi sociali: consiglio d'amministrazione (tra cui presidente e vicepresidente), eventuale collegio sindacale (tra cui presidente, membri effettivi e membri supplenti) e/o incaricato del controllo contabile;
- l'importo delle spese di costituzione poste a carico della società.



3.3 ISCRIZIONI OBBLIGATORIE

Per operare, la cooperativa deve provvedere a effettuare le seguenti iscrizioni:

1) Iscrizione al registro imprese

L'atto costitutivo viene depositato, nei termini di legge, a cura del notaio, presso il Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale.

2) Richiesta del numero di codice fiscale e partita I.V.A.

Contestualmente alla costituzione della cooperativa, occorrerà richiedere all'Agenzia delle Entrate competente territorialmente il codice fiscale (che coincide anche con la partita I.V.A.).

Prima di operare, la cooperativa dovrà, altresì, comunicare l'inizio dell'attività all'Agenzia dell'Entrate e alla Camera di Commercio.

3) Iscrizione nell'albo nazionale delle società cooperative

L'iscrizione è obbligatoria per tutte le cooperative indipendentemente dal fatto che siano a mutualità prevalente o non prevalente, essendo elemento costitutivo della stessa, ai sensi del nuovo art. 2511 c.c. L'Albo è tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico che si avvale degli Uffici presso le Camere di Commercio ed è composto da tre Sezioni:

- cooperative a mutualità prevalente, ivi comprese le cooperative a mutualità prevalente di diritto (cooperative sociali e cooperative cui si rendono applicabili i regimi derogatori di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 30 dicembre 2005);
- cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente;
- società di mutuo soccorso.

Le cooperative iscritte all'albo sono inserite in specifiche categorie sulla base dell'attività svolta:

- cooperative di produzione e lavoro;
- cooperative di lavoro agricolo;

- cooperative sociali;
- cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
- cooperative edilizie di abitazione;
- cooperative della pesca;
- cooperative di consumo;
- cooperative di dettaglianti;
- cooperative di trasporto;
- consorzi cooperativi;
- consorzi agrari;
- banche di credito cooperativo;
- consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
- altre cooperative.

Il novellato art. 2515 del Codice civile non prevede più l'obbligatorietà di indicazione del numero di iscrizione all'Albo negli atti e nella corrispondenza della cooperativa a mutualità prevalente.

3.4 LIBRI SOCIETARI

- **Libro verbali assemblee**, sui cui vengono riportati i verbali delle assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie;
- **Libro verbali del consiglio di amministrazione**, su cui vengono riportati i verbali del consiglio di amministrazione;
- **Libro verbali del collegio sindacale**, se nominato, su cui il collegio sindacale riporta i risultati di tutte le verifiche di competenza;



- **Libro verbali dei liquidatori** (se più di uno), nel caso siano nominati, in cui vengono riportati i verbali delle riunioni dei liquidatori;
- **Libro soci**, su cui sono indicati numerazione progressiva per ogni socio, anagrafica completa per ogni socio, quota sottoscritta, quota versata, data di ammissione, qualifica del socio, data di recesso e/o esclusione, data di restituzione del capitale sociale;

In presenza di forme alternative di governance:

- **Libro verbali del consiglio di gestione**, in cui vengono riportati i verbali delle riunioni del consiglio di gestione;
- **Libro verbali del consiglio di sorveglianza**, in cui vengono riportati i verbali delle riunioni del consiglio di sorveglianza;
- **Libro verbali del comitato per il controllo sulla gestione**, in cui vengono riportati i verbali delle riunioni del comitato per il controllo sulla gestione.

In presenza di obbligazioni e strumenti finanziari:

- **Libro dei soci finanziatori**, qualora venga istituita questa categoria di soci;
- **Libro verbali assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari**, qualora emessi;
- **Libro delle obbligazioni**, con l'ammontare delle obbligazioni emesse ed estinte, le generalità dei titolari, gli atti di trasferimento ed eventuali vincoli sui titoli;
- **Libro verbali delle assemblee degli obbligazionisti**, se emesse, in cui vengono riportati i relativi verbali;
- **Libro degli strumenti finanziari relativi a patrimoni destinati** ex art. 2447 sexies c.c., con le caratteristiche e l'ammontare degli strumenti emessi ed estinti, le generalità dei titolari degli strumenti, i trasferimenti e vincoli gravanti su di loro.

LIBRI CONTABILI

- **Libro giornale**: contiene la registrazione cronologica dell'attività economica della cooperativa (attività, passività, ricavi e proventi, acquisti e spese, catalogati giorno dopo giorno);

- **Libro inventari:** si redige all'inizio dell'esercizio dell'attività d'impresa e successivamente alla fine di ogni anno; contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e passività dell'impresa;
- **Registri I.V.A:** raggruppano tutte le fatture emesse dalla cooperativa e tutte quelle ricevute;
- **Registro beni ammortizzabili:** sono qui elencati gli acquisti di beni durevoli utili e necessari all'esercizio dell'attività della società che saranno, in seguito, ammortizzati;
- **Registro di magazzino:** utilizzato dalle cooperative con obbligo di contabilità di magazzino.

LIBRI PER I RAPPORTI DI LAVORO

- **Libro Unico del Lavoro.**

3.5 TIPI DI COOPERATIVA

Una frase calzante nell'introdurre il vasto ragionamento relativo alla natura dell'impresa cooperativa è quella secondo cui, riuniti in cooperativa, si può gestire un'attività economica di qualunque tipo, al fine di soddisfare l'interesse del socio.

IN FUNZIONE DELLO SCAMBIO MUTUALISTICO, INFATTI, UN SOGGETTO PUÒ RISULTARE SOCIO DI PIÙ COOPERATIVE IN QUANTO CONSUMATORE, ASSEGNATARIO DI ABITAZIONE, LAVORATORE, PRODUTTORE O UTENTE DI BENI O SERVIZI.

Se si pensa allo sviluppo del movimento cooperativo nel nostro territorio, non è teorico pensare che le principali necessità del cittadino possano essere gestite da organismi mutualistici di cui questi risulti socio.

3.5.1 COOPERATIVA DI CONSUMO E DI UTENZA

Sono cooperative di consumo e di utenza, secondo quanto previsto al punto 1 del primo comma dell'art. 2512 c.c., quelle che in ragione del tipo di scambio mutualistico svolgono la loro attività in favore di soci consumatori o utenti di beni e di servizi.



In altri termini, quando la gestione di un servizio contenuto nell'oggetto sociale rappresenta il presupposto dello scambio mutualistico con soci, nella posizione di consumatori o utenti e, dunque, destinatari di beni o servizi organizzati e offerti dalla cooperativa.

In particolare, per quanto riguarda la cooperativa di consumo, essa soddisfa l'esigenza del socio all'approvvigionamento di beni a prezzi più convenienti di quelli rinvenibili sul mercato.

Convenienza perseguita sia in virtù della politica di acquisti collettivi adottata dall'impresa, sia grazie al ristorno cooperativo, inteso come vantaggio volto al risparmio di spesa tipico dello scambio mutualistico.

Esempi di cooperative di utenza, invece, sono rappresentati dalle cooperative di abitazione divisa ed indivisa, con cui si soddisfa l'esigenza abitativa dei soci, le cooperative di servizi, ivi comprese quelle che prestano servizi ai soci lavoratori autonomi o imprenditori.

3.5.2 COOPERATIVA DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 2512 c.c., sono cooperative di produzione e lavoro, quelle che operano avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci, ovvero quando i servizi contenuti nell'oggetto sociale devono essere svolti mediante l'apporto delle prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa di lavoro soddisfa l'esigenza del socio a un impiego di maggiore qualità di quello presente sul mercato sia dal punto vista della remunerazione complessiva, che della stabilità del rapporto di lavoro, che della qualità complessiva dell'organizzazione del lavoro associato.

L'ambito di attività di una cooperativa di lavoro è pertanto ascrivibile a tutte le attività economiche consentite dalla legge, nelle modalità e forme più differenziate, fatto salvo lo scopo di garantire continuità occupazionale e migliori condizioni lavorative ai propri soci, che non possono essere pertanto inquadrati con forme contrattuali che prevedano il carattere di occasionalità della prestazione svolta.

L'elemento fondante di questa tipologia di società cooperativa è rappresentato dalla particolare natura che caratterizza lo scambio mutualistico tra socio cooperatore-lavoratore e società, incentrato nell'attività di lavoro che i soci prestano nell'ambito della cooperativa stessa. Infatti, in una cooperativa di lavoro il socio mette a disposizione le proprie capacità professionali rispetto

alla tipologia di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la società. A questo scopo, ai sensi della legge n. 142/2001, è previsto l'obbligo per le cooperative di produzione e lavoro di dotarsi di un regolamento che disciplini la natura e il funzionamento di tutti i rapporti che si intendono instaurare con i soci lavoratori, qualificando CCNL di riferimento, modalità di svolgimento delle prestazioni e gli altri caratteri fondanti del lavoro associato.

3.5.3 COOPERATIVE DI CONFERIMENTO DI BENI E/O SERVIZI DA PARTE DEI SOCI

Proseguendo nella declinazione dei contenuti dell'art. 2512 del Codice civile, in riferimento alle tipologie di scambio mutualistico, il punto 3 del citato articolo prende in considerazione la seguente ulteriore ipotesi legale:

LE COOPERATIVE HANNO SCAMBIO MUTUALISTICO ANCHE NEL CASO IN CUI SI AVVALGONO, NELLO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITÀ, DEGLI APPORTI DI BENI O SERVIZI DA PARTE DEI SOCI.

Innanzitutto, lo scambio in questione pare specularmente opposto a quello delle cooperative di utenti di beni e servizi.

Infatti, i soci, apportando beni o servizi alla cooperativa, le offrono ciò che producono o ciò che organizzano, affinché questa rifornisca il mercato di riferimento. I soci, pertanto, anziché utilizzatori, si pongono nel ruolo proattivo di apportatori, in virtù di un vincolo associativo e del correlato scambio mutualistico. Le cooperative connotate per tale tipologia di rapporto mutualistico sono particolarmente sviluppate nei settori in cui imprenditori e aziende si organizzano per rifornire il mercato in maniera associata.

È, in particolare, il caso di produttori agricoli che conferiscono alla cooperativa il loro prodotto affinché questa lo trasformi e lo rivenda, compensando a consuntivo i soci stessi.

Similmente nel settore dell'autotrasporto e della movimentazione della terra, la cooperativa assume commesse, confidando sull'apporto dei soci nell'esecuzione delle prestazioni.

Insomma, laddove l'impresa ritiene di sviluppare il proprio mercato attraverso una struttura collettiva non a fini di lucro, lì può esserci una cooperativa, con finalità consortili, che opera nell'interesse dei propri soci.



3.5.4 COOPERATIVE SOCIALI

L'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 381 DEL 1991 DEFINISCE COOPERATIVE SOCIALI QUELLE IMPRESE ASSOCIATIVE CHE HANNO LO SCOPO DI PERSEGUIRE L'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITÀ ALLA PROMOZIONE UMANA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI.

Attraverso tale legge, le cooperative sociali sono state riconosciute come una forma d'impresa cooperativa particolare, fondata sul principio di solidarietà, operante in funzione di interessi più estesi rispetto a quelli di scambio mutualistico con i soci. Le cooperative sociali sono infatti di diritto imprese sociali, e come tali Enti del Terzo Settore, e possiedono agevolazioni e normative ulteriori rispetto alle comuni società cooperative.

È bene chiarire che lo scopo solidaristico di cui si è riferito, si pone come ulteriore e aggiuntivo rispetto allo scambio mutualistico che la cooperativa ha con il socio. Una cooperativa di lavoro o di utenza, infatti, può essere anche sociale, ricorrendo le condizioni di cui alla citata legge 381/1991, ma non potrà essere "sociale" e basta senza prevedere, cioè, uno dei predefiniti scambi mutualistici di cui all'art. 2512 del Codice civile.

La promozione di tali apprezzabili obiettivi viene attuata, a norma del citato articolo 1 della legge 381/91, attraverso:

- la gestione di servizi sociosanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Da ciò deriva che le cooperative sociali fanno capo a due generi, comunemente rappresentati dalle cooperative di tipo A, ossia quelle attive nella gestione di servizi sociosanitari ed educativi e dalle cooperative di tipo B, il cui particolare scopo è quello di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, attraverso lo svolgimento di attività di produzione o erogazione di servizi in ogni comparto.

Proprio questa netta suddivisione, in un primo momento, ha portato a negare, da parte del Ministero del lavoro, che una cooperativa potesse essere, al contempo, di tipo A e anche B. Le cooperative di tipo A provvedono all'assistenza di anziani, portatori di handicap e bambini, fornendo prevalentemente prestazioni domiciliari.

A differenza delle cooperative di tipo A, le cooperative di tipo B tendono al reinserimento di persone svantaggiate, utilizzando una formula organizzativa particolarmente adatta alle esigenze di tali soggetti e socialmente utile.

L'idea è che la persona svantaggiata possa essere avviata al lavoro e operare in un contesto produttivo non simulato ma organizzato secondo criteri imprenditoriali.

Il lavoro in cooperativa diviene, così, per i soggetti svantaggiati un momento importante di educazione, socializzazione e acquisizione di abilità lavorative.

SOCI VOLONTARI

Questa tipologia di socio è riconosciuta nelle cooperative sociali.

Attraverso la loro prestazione lavorativa gratuita, questi soci partecipano al raggiungimento dello scopo sociale; presupposto per la loro presenza è la necessaria previsione statutaria in tal senso. Come si è detto, i soci volontari operano gratuitamente e può essere corrisposto loro unicamente il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento della loro attività; ai soci volontari si applicano le norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Data l'appartenenza a una specifica categoria, i soci in questione vengono iscritti a un'apposita sezione del libro dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 381/91.

Infine, per evidenti motivi di rendere preponderante la volontà e l'interesse dei soci ordinari della cooperativa nel perseguimento degli scopi e scambi mutualistici, il numero dei volontari non potrà superare la metà del numero complessivo di tutti i soci.

SOGGETTI SVANTAGGIATI

A norma del punto 1 dell'art. 4 L.381/1991, si considerano persone svantaggiate i soggetti ivi indicati e in particolare gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Le cooperative sociali di tipo B, come si è detto, si caratterizzano per la finalità di favorire lo sviluppo umano per l'integrazione di persone in stato di svantaggio e di bisogno.



I LAVORATORI SVANTAGGIATI DA INSERIRE DEVONO COSTITUIRE ALMENO IL 30% DEI LAVORATORI DELLA COOPERATIVA E, COMPATIBILMENTE CON IL LORO STATO SOGGETTIVO, DEVONO ESSERE SOCI.

Tale condizione di svantaggio dovrà risultare da idonea documentazione tenuta agli atti dalla cooperativa. Si tratta di quei documenti rilasciati da servizi sociali ovvero da strutture giudiziarie o sanitarie, dove viene certificata e riconosciuta la condizione personale dei lavoratori, soci o non soci, avviati nel percorso di inserimento, al tramite delle attività produttive o di servizio intraprese dalla cooperativa. La custodia di tali documenti, che, come tali, rappresentano dati sensibili in base alla normativa sulla riservatezza dei dati personali, va garantita con particolare scrupolo.

PREVALENZA DI DIRITTO

Ai sensi dell'articolo 111-septies, disposizioni di attuazione, del Codice civile, le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del Codice civile, cooperative a mutualità prevalente.

La volontà del Legislatore è chiaramente quella di includere senza riserve nell'ambito della cooperazione totalmente agevolata società cooperative particolarmente meritevoli per gli interessi che perseguono.

La presunzione di mutualità prevalente, tuttavia, non impedisce a una cooperativa sociale di praticare una gestione di servizio in favore dei propri soci, con effettiva prevalenza nello scambio mutualistico.

Il trattamento agevolato delle cooperative a mutualità prevalente, pertanto, viene esteso per volontà di legge alle cooperative sociali, con conseguente irrilevanza dell'accertamento della mutualità e del suo valore economico verso i soci.

Tuttavia, la percentuale di prevalenza è un elemento che rimane oggetto di controllo da parte dell'autorità di vigilanza in quanto, insieme agli altri, fattore determinante ai fini della verifica del carattere mutualistico della cooperativa (oltre a rilevare, da un diverso punto di vista, ovvero sotto il profilo del calcolo della quota di ristorno attribuibile ai soci).

3.5.5 NUOVI BISOGNI, NUOVE COOPERATIVE

Al di là della classificazione delle cooperative in base alla tipologia di scambio mutualistico o in virtù dell'attività svolta, proprio perché le imprese cooperative nascono in risposta a specifici bisogni, che si trasformano e si diversificano in relazione al mutare delle condizioni economiche locali e globali e delle normative applicabili, merita segnalare l'affermarsi di ulteriori tipologie di cooperative che sono nate per rispondere a queste specifiche necessità:

CER - COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

L'obiettivo principale di una Comunità energetica rinnovabile (CER) è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Enti pubblici locali, aziende, attività commerciali, cittadini privati scelgono di unirsi – molto spesso sotto la forma giuridica di cooperativa, la più utilizzata dalle comunità energetiche in Europa – per produrre e consumare energia derivante da fonti rinnovabili, il tutto in un'ottica di autoconsumo e collaborazione.

La CER cooperativa consente infatti la partecipazione democratica alla produzione e al consumo di energia. Le caratteristiche distintive che da sempre caratterizzano la cooperazione sono presenti per natura nella comunità energetica dato che: non deve avere soggetti che possano controllarla; deve essere un soggetto libero e indipendente; non può avere il profitto come fine ultimo delle proprie attività; deve proporsi di realizzare benefici sociali economici ed ambientali; ha un forte legame con il territorio.

COOPERATIVE DI COMUNITÀ

Le cooperative di comunità rappresentano un modello innovativo e sostenibile che trasforma le sfide di piccole località in opportunità condivise, favorendo e integrando sinergia, coesione e attività di cittadini, imprese, associazioni e istituzioni, con la finalità di creare una rete di supporto reciproco che risponde efficacemente alle esigenze di mutualità.



L'obiettivo principale e imprescindibile di una cooperativa di comunità è quello di generare benefici per la comunità a cui appartengono i soci promotori. Questo scopo viene perseguito attraverso la produzione di beni e servizi, che incidono in modo stabile e duraturo sul benessere e sulla qualità della vita sociale ed economica dei cittadini.

Il fenomeno non è normato dalla legislazione nazionale. La nostra regione ha tuttavia adottato all'interno della L.R. n.67/2019, che modifica a sua volta la L.R. n. 73/2005, una specifica definizione di cooperazione di comunità come fenomeno volto a contrastare lo spopolamento e affrontare le crisi delle aree montane e marginali, ed ha così incentivato progetti che valorizzano il patrimonio culturale e naturale del territorio, rivitalizzano queste zone e promuovono l'occupazione locale, migliorando la qualità di vita dei residenti.

Ai sensi della suddetta legge regionale: "Per cooperative di comunità si intendono le società cooperative costituite [...] con l'obiettivo di soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita attraverso lo sviluppo di attività culturali, di attività socioeconomiche eco-sostenibili, il recupero di beni ambientali o monumentali, la creazione di offerta di lavoro. Le cooperative di comunità perseguono l'interesse generale della comunità in cui operano e promuovono la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni e servizi collettivi".

Anche in questo caso, le cooperative di comunità possono essere costituite come cooperative miste di lavoro, utenza, ecc. (ma anche solamente nella singola forma delle cooperative di lavoro, di utenza, ecc.).

In sintesi, le cooperative di comunità non sono solo un modo per affrontare le sfide locali, ma rappresentano un nuovo modello d'impresa sociale e comunitaria che si pone come obiettivo il benessere collettivo.

COOPERATIVE SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Secondo l'ultima versione del D.Lgs. 36/2021, tra le forme giuridiche che possono assumere i sodalizi sportivi dilettantistici, oltre all'associazione sportiva dilettantistica (riconosciuta o meno) e alla società sportiva dilettantistica, vi sono le società (sportive dilettantistiche) costituite in forma cooperativa.

Tale scelta può avere una serie di vantaggi legati alle caratteristiche tipiche delle imprese cooperative (si pensi alla possibilità di riconoscere ristorni ai soci, alla responsabilità limitata della dirigenza nella gestione degli impianti sportivi, all'accesso a strumenti di garanzia pubblica fino alla possibilità di forme agevolate di finanziamento) al fine di preservare il patrimonio sociale e ricreativo che l'economia sportiva rappresenta, conservandone così intatti gli scopi sociali e democratici.

Il modello cooperativo è, a nostro parere, la risposta più realistica, puntuale e soddisfacente per superare le criticità del movimento sportivo nel suo complesso, sia attraverso l'attività sportiva diretta, sia attraverso la formazione di comunità di associazioni sportive in forma cooperativa, in grado di rispondere ai bisogni emergenti in termini di gestione del personale, della contabilità, degli spazi e dei bandi pubblici.

La forma cooperativa pone al centro le persone e per questo riesce bene a conciliare esigenze di appartenenza e rappresentanza tipica dell'associazionismo sportivo con l'opportunità di una gestione dell'attività sportiva in forma di impresa.

Le società sportive dilettantistiche costituite in forma cooperativa sono prevalentemente costituite come cooperative miste di lavoro e utenza (ma anche solamente nella forma delle cooperative di lavoro o di utenza).

Nello specifico:

- nelle cooperative sportive “di utenza”, i soci coincidono con i fruitori dell'attività sportiva;
- nelle cooperative sportive “di lavoro”: i soci sono soci-lavoratori della cooperativa e dunque diversi dai fruitori dell'attività;
- nelle cooperative sportive “miste”: ricorrono entrambe le casistiche sopra specificate.

WORKERS BUYOUT

Per Workers buyout si intende il salvataggio di un'impresa in crisi - oppure senza successori - da parte dei lavoratori che subentrano nella proprietà, conservando competenze, capacità e clienti e, quasi sempre, costituendosi in una cooperativa. Spesso l'impresa registra una perdita di fatturato dovuta a cause come una tecnologia obsoleta, carenze di efficienza, sovradimensionamento,



ecc. I lavoratori si confrontano quindi con la possibilità che l'azienda venga chiusa o che sia già stata dichiarata fallita o in bancarotta e, attraverso un percorso istituzionale, decidono di salvarla trasformandola in una cooperativa.

La forma d'impresa cooperativa è lo sbocco naturale per le operazioni di Workers buyout, rappresentando, con i valori legati al mutualismo e alla parità di peso dei soci che la contraddistinguono, il miglior sistema per assicurare un seguito di vita sano a un'azienda in crisi o senza successori che viene acquisita dai lavoratori. Il WBO è una possibilità imprenditoriale che poggia su un solido corpus normativo che ne garantisce il supporto patrimoniale e finanziario: messa a fuoco e regolamentata per la prima volta dalla legge Marcora (n. 49) nel 1985, è stata nel corso degli anni rafforzata da numerosi provvedimenti che la rendono un'opzione concreta e in molti casi di successo e gratificazione per chi la sceglie. La Marcora è diventata nel tempo uno strumento efficace anche per il recupero di realtà imprenditoriali sottratte alla criminalità organizzata.

COOPERATIVE TRA PROFESSIONISTI

Si tratta di cooperative i cui soci sono professionisti portatori, dunque, di un patrimonio di competenze specifiche e qualificate (ingegneri, architetti, informatici, ecc.). Trattasi, infatti, di una particolare cooperativa di lavoro nella quale il rapporto esistente con i soci si qualifica quale rapporto di lavoro autonomo professionale. Si applicheranno, oltre alle norme ordinarie in materia cooperativa, altresì, le disposizioni dettate in materia di società tra professionisti dall'articolo 10, L. 183/2011, e sue modifiche e integrazioni, nonché dai successivi regolamenti attuativi emanati.



CAPITOLO 4

APPROFONDIMENTI

4.1. IL SOCIO LAVORATORE

La materia che verrà trattata nel presente paragrafo risulta centrale nell'economia della presente trattazione dal momento che, per lo sviluppo di nuova imprenditoria cooperativa, insieme alle idee e agli strumenti necessari per intraprenderla, occorre la creazione della specifica forma mentis del socio lavoratore. In altre parole, e fuori da ogni retorica, l'idea cooperativa deve essere assimilata dai soci fino a diventare una specifica consapevolezza della funzione imprenditoriale e sociale dell'attività organizzata, nel rispetto del funzionamento democratico, della gestione associata.

Si tenga presente che, ad eccezione di rarissimi talenti naturali, la consapevolezza dell'azione cooperativistica, nel senso sopra illustrato, deve essere coltivata ed esercitata quotidianamente nella gestione dei rapporti con i soci e con tutti gli interlocutori esterni.

A cominciare dalla considerazione che il socio è anche lavoratore e, quindi, accanto al rapporto associativo stabilisce con la società cooperativa, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma, o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali.

La prestazione del socio lavoratore è pertanto inquadrabile nell'ambito di due differenti rapporti: uno sociale diretto a creare un'impresa che procuri lavoro ai soci e ad assicurare agli stessi le migliori condizioni esistenti sul mercato, l'altro di prestazione di lavoro retribuito instaurato sempre con la cooperativa.

Poiché lo scopo del rapporto associativo viene perseguito attraverso la prestazione di lavoro, gli effetti del rapporto societario si riverberano necessariamente sul rapporto di lavoro e viceversa, rendendoli inscindibili: le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone validità ed efficacia.

Nell'analisi delle tipologie di scambio mutualistico che possono intercorrere tra cooperativa e socio, secondo il dettato dell'art. 2512 c.c., si è enunciato quello di lavoro.

LA COOPERATIVA CONNOTATA DA TALE TIPO DI SCAMBIO, SI PROPONE, COME PRINCIPIO FONDANTE, LO SCOPO DI OFFRIRE AI PROPRI SOCI CONTINUITÀ DI OCCUPAZIONE E LE MIGLIORI CONDIZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E PROFESSIONALI, RISPETTO ALLE POSSIBILITÀ NORMALMENTE OFFERTE DAL MERCATO DEL LAVORO.

Volendo riempire di significato il principio posto alla base del citato scambio mutualistico, è necessario ricordare come la cooperativa di lavoro sia organizzata in una forma di impresa in forma associata e, pertanto, autogestita, dove non si riscontra (o, comunque, non si dovrebbe riscontrare) un interesse economico e sociale, normalmente antagonista, tra chi offre lavoro e chi offre le proprie prestazioni lavorative.

Le differenze con gli opposti interessi esistenti tra chi offre e chi chiede lavoro nel mercato non cooperativo, appaiono da subito distinguibili.

Evidentemente, nel rapporto di lavoro in cooperativa non esistono, per la natura della società cooperativa, i ruoli del proprietario-datore di lavoro e dei dipendenti a lui subordinati, poiché si è in presenza di un'entità collettivamente proprietaria dell'azienda; infatti, le decisioni vengono democraticamente discusse e approvate nell'assemblea dei soci che formano la cooperativa e al medesimo organo spetta l'elezione dei rappresentanti degli organi sociali (consiglio di amministrazione) cui è demandata la gestione societaria.

4.1.1 DALLE ORIGINI ALLA REGOLAMENTAZIONE ATTUALE

La figura del socio lavoratore ha le sue radici storiche nel movimento cooperativo, evolvendosi da una forma di associazione mutualistica a una posizione giuridica complessa, definita dalla coesistenza di due distinti rapporti: uno associativo e uno lavorativo.

Originariamente, il socio lavoratore era un membro di una cooperativa che prestava la propria opera per scopi di mutualità, condividendo rischi e benefici senza che vi fosse una formale distinzione tra il ruolo di socio e quello di dipendente.

La vera definizione moderna della figura, che ha comportato una svolta normativa, si deve alla Legge 3 aprile 2001, n. 142, che ha disciplinato il rapporto tra socio lavoratore e cooperativa, sancendo il principio della duplicità dei rapporti.

In sintesi, la figura del socio lavoratore nasce dalla necessità di regolamentare l'attività lavorativa svolta all'interno dell'organizzazione aziendale della cooperativa, distinguendo la partecipazione al capitale sociale dall'effettiva prestazione lavorativa, garantendo a quest'ultima i diritti propri dei lavoratori dipendenti e non.



Il modello teorico delle origini, dunque, ha subito nel tempo un'inevitabile "contaminazione", conseguente sia all'accresciuta complessità e dimensione della cooperativa di lavoro, sia alla progressiva regolamentazione legislativa che ha interessato il lavoro in tale tipo di azienda.

La crescita quantitativa delle cooperative ha determinato, nei fatti, lo stabilirsi di relazioni e assetti organizzativi analoghi a quelli delle imprese tradizionali, rendendo necessaria l'estensione delle discipline contrattuali e sindacali anche ai soci lavoratori di cooperativa; nelle cooperative edili, metalmeccaniche e in quelle di altri comparti con forte presenza dell'impresa sociale, per esempio, i lavoratori costituiscono le proprie rappresentanze sindacali (anche se il socio, in quanto tale, dovrebbe essere il miglior rappresentante dei propri diritti ed interessi) e i parametri economici sono per tutte le imprese, quindi anche per le cooperative, quelli stabiliti dai Contratti Nazionali di riferimento.

In conseguenza di ciò, le centrali cooperative, al pari degli organismi di tutela e rappresentanza delle differenti forme imprenditoriali, sono parte di apposite contrattazioni nazionali e/o territoriali per la definizione della regolamentazione normativa ed economica del rapporto di lavoro. È bene ricordare che le cooperative che sorgono tra lavoratori possono svolgere attività di qualsiasi natura e, nei fatti, si annoverano imprese connotate da uno scambio mutualistico di lavoro in tutti i settori e comparti della produzione e dei servizi. Allo stato attuale, pertanto, ogni settore di attività in cui opera la cooperazione è regolamentato da contrattazione collettiva propria, ivi compresa quella articolata, o, in alternativa, disciplinato da CCNL presi a riferimento e stipulati da contraenti collettivi differenti.

Ad oggi, infatti, Legacoop sottoscrive venti CCNL per garantire un quadro normativo e retributivo uniforme, dignitoso e rappresentativo per i lavoratori delle cooperative associate, promuovendo al contempo la sostenibilità economica delle imprese cooperative.

4.1.2 FIGURA CENTRALE DEL SOCIO LAVORATORE

Ma come rendere congruente alle disposizioni di regolamentazione del lavoro la figura di un soggetto portatore di interessi, in quanto socio ed in quanto lavoratore?

Proprio la complessità di tale natura composita del "socio che lavora" e dei conseguenti istituti giuridici tipici del diritto del lavoro ad esso applicabili, hanno posto la necessità di regolamentare

specificamente tale figura, regolamentazione attuata, al fine, attraverso la specifica legge n. 142 del 3 aprile 2001. La legge si applica alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento interno di cui si dirà e che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Tale Legge costituisce una norma speciale rispetto alle disposizioni, più generali, dettate per la cooperazione dal Codice civile.

In particolare, essa disciplina che il socio lavoratore di cooperativa, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della L. 142/2001, stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

4.1.3 DOVERI ED OBBLIGHI DEI SOCI

La gestione dello scambio mutualistico tra cooperativa e socio prevede, come in ogni patto, l'esistenza di reciproci diritti e doveri tra le parti coinvolte. L'art. 1 della legge in esame, riguardo al socio, dispone che "... i soci lavoratori devono concorrere alla gestione dell'impresa, partecipare alle scelte strategiche, contribuire alla formazione del capitale sociale, mettere a disposizione le proprie capacità professionali...".

Da tale enunciazione, si evincono obblighi di tipo economico e obblighi di tipo comportamentale per il socio lavoratore, cui devono aggiungersi le prescrizioni che il Codice civile dispone, a propria volta, ai soci di cooperativa.

In altre parole, la regolamentazione dei complessivi rapporti tra il socio e la cooperativa non si limitano alle prescrizioni della legge 142 ma derivano anche dalla sommatoria di diverse norme che la cooperativa e il suo organo amministrativo impareranno a conoscere per gradi. In particolare, sussistono:

OBBLIGHI DI TIPO ECONOMICO

Il versamento della quota sociale per la formazione del capitale sociale della cooperativa, prevedibile dallo statuto, sono la manifestazione di tale obbligo. Gli statuti normalmente possono consentire di corrispondere la quota in modo rateizzato.



OBBLIGHI DI TIPO COMPORTAMENTALE

Essi sussistono per il socio, in riferimento all'osservanza dello statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi sociali. Come lavoratore, il soggetto parte dello scambio mutualistico ha obblighi di comportamento derivanti dal rapporto giuridico di lavoro, quali ad esempio la diligenza, la fedeltà e il rispetto delle regole di organizzazione dell'attività.

In particolare, il socio lavoratore dovrà osservare uno specifico tipo di regolamento interno: quello previsto dall'art. 6 della legge 142 e relativo alle disposizioni dello scambio mutualistico (vedi paragrafo 2.2.2).

4.1.4 INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Ipotizzando l'iter progressivo di instaurazione del rapporto sociolavorativo, si avrà che:

- A** Il potenziale socio presenta la domanda di ammissione e, contestualmente specifica, nella stessa, il tipo ulteriore di rapporto di lavoro che intende stipulare;
- B** Il consiglio di amministrazione, previa verifica del possesso dei requisiti statutari e della compatibilità del lavoro disponibile con la tipologia del rapporto di lavoro richiesto, procede alla delibera di ammissione o reiezione della domanda presentata.
- C** Successivamente alla delibera di ammissione da parte del consiglio di amministrazione, viene instaurato con il socio un ulteriore rapporto di lavoro.

4.1.5 LAVORO AUTONOMO

Mentre fino alla riforma della figura del socio lavoratore l'unica forma di lavoro ammessa in cooperativa era quella riconducibile al lavoro subordinato, con l'entrata in vigore della citata legge 142 si è espressamente riconosciuto l'apporto di lavoro secondo diverse forme, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno (art. 6 Legge 142/01).

L'art. 1 comma 3 della legge n. 142 del 2001 afferma, infatti, che l'ulteriore rapporto di lavoro potrà essere reso in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale per il raggiungimento degli scopi sociali.

Riguardo ai soci lavoratori autonomi, occorre specificare che per la configurazione di tale tipo di rapporto non è sufficiente la volontà delle parti, ma occorre che il rapporto sia, nei fatti, caratterizzato da tutti gli elementi che rispecchiano la tipologia del lavoro autonomo.

L'apporto di lavoro che il socio può rendere in forma autonoma può essere anche di tipo professionale e reso da lavoratori muniti di partita I.V.A.

Pertanto, la tipologia del contratto autonomo è ammissibile qualora sia caratterizzato dall'assenza di vincolo di subordinazione e dall'autonomia del lavoratore nell'organizzazione di tempi, mezzi e modalità esecutive della prestazione, e sia finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo concordato tra le parti.

4.1.6 ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL SOCIO LAVORATORE

Ai soci lavoratori di cooperativa, con rapporto di lavoro subordinato, si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), con esclusione dell'articolo 18, ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. L'esercizio di tali diritti, tuttavia, è condizionato dalla futura stipula di specifici accordi collettivi tra le centrali cooperative e quelle sindacali, accordi in cui si dovranno valutare gli opportuni adattamenti della normativa alla figura del socio lavoratore.

4.1.7 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SOCIO LAVORATORE

Il trattamento economico del socio lavoratore prevede un minimo, le cui modalità di determinazione variano in base alla tipologia del rapporto di lavoro instaurato tra le parti.

Nel rapporto di lavoro subordinato le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico e complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.) e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o della categoria affine.

Per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, si utilizzano come riferimento i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo (art. 3 comma 1, Legge 142/2001).



Negli ultimi anni la giurisprudenza è stata molto dibattuta soprattutto sulla dialettica fra il principio di autonomia dell'impresa nel definire quali CCNL potessero essere applicati ai soci lavoratori di una cooperativa e quello che pone una necessaria limitazione a quei contratti che per la rappresentatività di chi li ha sottoscritti garantiscano ai lavoratori prestazioni non al di sotto di determinati limiti. A conclusione di questo percorso è giunta a chiarire la posizione la sentenza della Corte Costituzionale 51 del 2015 che ha stabilito che è legittimo prevedere per legge che i minimi di trattamento economico per i soci di cooperativa non siano inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria (e dunque quelli sottoscritti dalle centrali cooperative che compongono l'Alleanza delle cooperative italiane e i sindacati confederali o loro categorie).

4.1.8 TRATTAMENTI ECONOMICI ULTERIORI

L'art. 3, comma 2, della Legge 142/2001 recita che possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati trattamenti ulteriori:

A a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

B a titolo di ristorno, in sede di approvazione del bilancio con i limiti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b della Legge 142/2001.

Quest'ultimo trattamento economico, invece, costituisce una specificità della cooperazione e ancor più di quella connotata per lo scambio mutualistico di lavoro. Su tale argomento, si rimanda il lettore allo specifico paragrafo in cui viene trattata la materia del ristorno cooperativo, con particolare riferimento al socio lavoratore.

4.1.9 REGOLAMENTO INTERNO LEGGE 142/2001

L'obbligo di sottoscrivere il regolamento sussiste solo per quelle cooperative in cui il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione lavorativa del socio.

Il regolamento interno deve essere approvato con delibera assembleare e depositato presso l'ITL – Istituto Territoriale del lavoro competente per territorio, entro trenta giorni dall'approvazione.

L'approvazione del regolamento va effettuata dall'assemblea ordinaria che, con analoga procedura, potrà procedere a eventuali successive modificazioni e integrazioni.

La norma che disciplina il regolamento nulla dispone in merito all'eventuale mancato deposito. Tale omissione, tuttavia, non va sottovalutata, in quanto interpretabile come grave irregolarità nel funzionamento della cooperativa, oppure come mancanza sostanziale, ai fini del riconoscimento delle tipologie contrattuali utilizzate dalla cooperativa. Il regolamento deve definire le tipologie dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.

La previsione di tali tipologie non ha effetto costitutivo, nel senso che un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, viene valutato in concreto, in base agli elementi caratteristici dell'uno o dell'altro tipo di rapporto.

Il regolamento, pertanto, tenendo conto della volontà della base sociale e del tipo di organizzazione aziendale, potrà prevedere:

- esclusivamente rapporti di lavoro subordinato;
- esclusivamente rapporti di lavoro autonomo;
- rapporti sia di lavoro subordinato che autonomo

Il regolamento deve, altresì, contenere:

1. il richiamo ai contratti collettivi applicabili ai soci lavoratori subordinati;
2. le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi;
3. il richiamo espresso alle norme di leggi vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
4. l'attribuzione all'assemblea di deliberare un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti le possibilità di riduzione temporanea del ristorno, nonché il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;



5. l'attribuzione all'assemblea di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale, forme di apporto anche economico da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
6. la facoltà per l'assemblea delle cooperative di nuova costituzione di deliberare un piano di avviamento, alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali cooperative e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

La disposizione in argomento è tesa a facilitare la costituzione di nuove cooperative.

4.2 DIFFERENZA FRA COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE E NON PREVALENTE

Le società cooperative sono imprese che nascono concettualmente come entità che esauriscono il loro scopo economico nello scambio mutualistico con i propri soci, salva la possibilità – che deve essere statutariamente prevista – di intrattenere scambi economici anche con soggetti non soci.

Ricordiamo che, affinché una società “cooperativa” possa dotarsi di tale denominazione, è necessario che la stessa dia prova, ai sensi dell'art. 2511 c.c., dell'esistenza di uno scambio mutualistico (anche se in misura non prevalente) con i propri soci.

Nella nota integrativa occorrerà, pertanto, che gli amministratori descrivano sempre, con riferimento all'attività caratteristica come individuata nello statuto sociale della cooperativa stessa, lo/gli scambio/i mutualistico/i con i soci.

Una volta aperta la possibilità di operare con i terzi (non soci) la cooperativa può orientare la propria attività economica intrattenendo in prevalenza, oppure non in prevalenza, rapporti economici con i soci stessi.

È qui che sorge il concetto della “mutualità prevalente”, in ordine, dunque, ai rapporti economici intrattenuti con i soci.

Le differenze/conseguenze sostanziali sono rilevanti in quanto il riconoscimento delle agevolazioni di natura tributaria, in capo al solo ente cooperativo avente la caratteristica della “prevalenza”, richiede la sussistenza di una serie di requisiti sia soggettivi/statutari (recepibili sulla base

di una precisa e volontaria scelta della compagine sociale cooperativa), che oggettivi (rilevabili, nello svolgimento dell'attività della cooperativa, dal concreto realizzarsi dello scambio mutualistico con i soci, in misura prevalente).

4.2.1 REQUISITI OGGETTIVI

L'articolo 2512 c.c. contiene il primo elemento di connotazione giuridica di "cooperativa a mutualità prevalente", vale a dire la necessità che, in concreto, lo scambio mutualistico con i soci che caratterizza l'attività della cooperativa (articolato nei diversi settori delle cooperative di utenza; di lavoro; di conferimento di beni o servizi) avvenga in misura quantitativamente prevalente.

ART. 2512 CODICE CIVILE

Cooperativa a mutualità prevalente

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;*
- 2. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;*
- 3. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.*

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito Albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

Ma è l'articolo 2513 c.c. a dettare la precisa definizione di conseguimento del requisito "oggettivo" della prevalenza nello scambio mutualistico con i soci, con un rimando ai dati rilevabili dal conto economico del bilancio di esercizio (redatto ai sensi dell'articolo 2525 del Codice civile).



ART. 2513 CODICE CIVILE

Criteria per la definizione della prevalenza

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

- a) i ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;*
- b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;*
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.*

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

Determinazione della prevalenza oggettiva nelle diverse tipologie di scambio mutualistico

A Prevalenza determinata ai sensi degli artt. 2512, comma 1, numero 1) e 2513, comma 1, lettera a) del Codice civile. Cooperative di utenza.

Una cooperativa che esplica la propria attività prevalentemente nei confronti dei soci consumatori ovvero utenti di beni o servizi, appartenente al settore delle cosiddette cooperative di utenza (es. consumo, abitazione, cooperative che operano nella fornitura di servizi ai soci e al mercato, ecc.) per il raggiungimento della prevalenza dovrà conseguire ricavi delle vendite o delle prestazioni di servizi verso soci in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, come risultanti dal conto economico dell'esercizio alla voce "A1".

Circa le cooperative di utenza e, segnatamente in relazione alle cooperative di consumo, si ritiene che il calcolo di cui all'articolo 2513 c.c. debba essere operato (nel caso sia attuata la politica dei ristorni ai soci in misura percentuale sulle vendite dagli stessi effettuate nel corso dell'esercizio) raffrontando l'ammontare dei ricavi da cessioni di beni ai soci, già al netto dei ristorni, con l'ammontare complessivo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (anche questo al netto dei ristorni).

B Prevalenza determinata ai sensi degli artt. 2512, comma 1, numero 2) e 2513, comma 1, lettera b) del Codice civile. Cooperative di produzione e lavoro.

Una cooperativa che esplica la propria attività prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci, per il raggiungimento della prevalenza oggettiva, dovrà sostenere – nell'esercizio – un costo del lavoro relativo all'opera prestata dai soci cooperatori in misura superiore al cinquanta per cento del complessivo costo del lavoro, risultante dal conto economico dell'esercizio alla voce "B9", sommando anche quello relativo alle altre eventuali forme di lavoro inerenti allo scopo mutualistico (collaborazioni coordinate e continuative, lavori a progetto, ecc.), desumibile dalla voce "B7". Anche in questo caso deve computarsi (in aggiunta al numeratore e al denominatore della frazione per il calcolo della prevalenza) anche il ristorno eventualmente erogato ai soci cooperatori.

Si sottolinea che, nel caso di una cooperativa di produzione e lavoro, per il corretto calcolo della prevalenza, appare necessario operare una preliminare disamina di cosa debba intendersi per "altre forme di lavoro inerenti il rapporto mutualistico". Per questo occorre – per ciascun soggetto cooperativo – attenersi al contenuto dello statuto e del "regolamento interno" predisposto ai sensi dell'articolo 6 della L. 142/2001.

Volendo esemplificare, per le cooperative che – per previsione di statuto e regolamento – abbiano stabilito che il rapporto socio lavoratore/cooperativa possa essere attuato sia attraverso la forma del contratto di lavoro dipendente, che attraverso altre forme, quali la collaborazione e il lavoro autonomo professionale, occorrerà rilevare al numeratore del rapporto di cui all'art. 2513 c.c. il costo del lavoro di tutti i soci cooperatori (estratto dalla voce "B9" e dalla voce "B7") e al denominatore inserire il complessivo costo del lavoro omogeneo con le rilevazioni del numeratore. Così, relativamente al costo per lavoro dipendente si dovrà fare riferimento al totale



della voce “B9” del conto economico. Per quanto concerne le altre forme di lavoro (non subordinato) occorrerà fare riferimento alla voce “B7” del conto economico.

Nel caso di lavoratori ammessi a socio in corso d’anno, ai fini del calcolo della mutualità, occorrerà suddividerne il costo complessivo tra la parte relativa al loro rapporto come dipendenti non soci, da quella sostenuta in qualità di soci lavoratori.

Tuttavia detta ultima inclusione dovrà riguardare solo attività di collaborazione e di lavoro autonomo professionale di natura omogenea con l’attività caratteristica della cooperativa, come statutariamente definita: se una cooperativa di lavoro, operante nel settore della produzione di impianti, avesse inserito nel regolamento ex L. 142/2001 la possibilità di disciplina del rapporto socio-lavoratore/cooperativa – oltreché nelle forme del lavoro dipendente – anche in qualità di collaboratore e di lavoratore autonomo professionale (soggetti con partita I.V.A.), si dovrà includere al denominatore del rapporto di prevalenza:

- tutto il costo dei lavoratori dipendenti;
- tutto il costo dei soggetti legati da rapporto di collaborazione e lavoro autonomo professionale.

Però in questo caso i costi di soggetti che, pur collaboratori o lavoratori autonomi svolgano, per esempio, l’attività di legale, commercialista, notaio, amministratore o sindaco della cooperativa non andranno inseriti al denominatore, poiché le attività di detti soggetti (pur contrattualmente rientranti nelle forme giuridiche previste per il rapporto mutualistico), non rientrano nel novero di prestazioni che caratterizzano l’attività della cooperativa: un legale o un commercialista non potrà mai essere ammesso quale socio lavoratore di una cooperativa di impiantisti.

C Prevalenza determinata ai sensi degli artt. 2512, comma 1, numero 3) e 2513, comma 1, lettera c) del Codice civile. Cooperative di supporto e conferimento.

Una cooperativa che esplica la propria attività (e realizza lo scambio mutualistico nei confronti dei soci) attraverso i servizi ricevuti dai soci (di cui alla voce “B7” del conto economico) ovvero attraverso i beni conferiti dai soci (di cui alla voce “B6” del conto economico) potrà attestare la condizione oggettiva di prevalenza fornendo la dimostrazione che il costo per i servizi ricevuti ovvero per i beni conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo per

servizi o delle merci o materie prime acquistate o conferite di cui alla voce “B6” ovvero alla voce “B7” del conto economico medesimo.

Giova rilevare che il denominatore della frazione non deve corrispondere all'intero contenuto della voce “B6” del conto economico “costi di acquisto di materie prime, sussidiarie di consumo e merci”, ma alla sola parte di essa relativa alle materie prime e alle merci. Conseguentemente la voce di conto economico “B6” – ai fini del calcolo anzidetto – andrà depurata di tutti quegli elementi di costo che non assumono natura di materia prima o merce attinente allo scambio mutualistico.

Analogamente, in una cooperativa in cui i soci conferiscono servizi, il costo dei servizi medesimi conferiti dagli stessi deve essere superiore al cinquanta per cento del totale dei soli servizi aventi natura omogenea rispetto a quelli conferiti dai soci di cui alla voce “B7” del conto economico (così la dottrina prevalente, ancorché la legge faccia riferimento al totale della voce “B7”). Anche per le cooperative appartenenti ai settori qui delineati valgono le stesse considerazioni formulate in merito alla necessità di computo degli eventuali ristorni riconosciuti ai soci.

Ricordiamo che è contenuta una previsione speciale (ultimo comma dell'art. 2513 c.c.) relativamente alle cooperative agricole di conferimento. Per queste cooperative, infatti, il requisito oggettivo della prevalenza potrà essere conseguito, sia nel caso in cui il valore dei prodotti conferiti dai soci superi il 50% del valore complessivo dei prodotti utilizzati, sia nel caso in cui pur in assenza del raggiungimento del precedente parametro la quantità dei prodotti conferiti dai soci superi il 50% della quantità del totale dei prodotti.

D Prevalenza determinata ai sensi dell'art. 2513, comma 2, del Codice civile. Cooperative a più scambio mutualistico.

Per quanto riguarda le cooperative che realizzano contestualmente più di uno degli scambi mutualistici sopra descritti, l'art. 2513, comma 2 del Codice civile dispone, in ordine alla dimostrazione della “prevalenza”, che la stessa è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali dei diversi tipi di scambio mutualistico.

È questo il caso, per esempio, delle cooperative di autotrasporto, nelle quali si possono realizzare più tipi di scambio mutualistico. Le suddette cooperative, infatti, oltre a ricevere il conferimento delle prestazioni dei servizi di trasporto dai soci imprenditori (rilevate nella voce “B7” di conto economico) da collocare sul mercato, possono ricomprendere nella propria base sociale



anche soci lavoratori facchini e/o pulitori, ricevendo da questa categoria di soci lavoratori le specifiche prestazioni lavorative connesse con il loro inquadramento professionale (rilevate nella voce “B9” di conto economico e/o “B7”). Inoltre, le medesime cooperative possono, a loro volta, fornire servizi diversi ai medesimi soci, quali servizi assicurativi, servizio di lavaggio degli automezzi, pedaggi autostradali e simili, ovvero fornire ai soci beni come il carburante, ecc. (da allocare nella voce “A1” di conto economico).

Per procedere alla determinazione dell’intensità dello scambio inerente ai singoli rapporti mutualistici, si ritiene coerente con la filosofia della norma codicistica il procedimento del confronto tra dati omogenei, ricavati ponendo a confronto prestazioni lavorative e di servizio e cessioni di beni e servizi analoghi, forniti da/a soci, rispetto ai medesimi forniti da/a soggetti non soci. Successivamente, si procederà alla determinazione della media ponderata degli stessi, ai sensi del sopra richiamato comma 2, art. 2513, c.c.

4.2.2 COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE DI DIRITTO

In merito alle condizioni di raggiungimento dei parametri oggettivi, il Ministero delle Attività Produttive, a norma della disposizione contenuta nell’art. 111-undecies delle Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile, ha stabilito con apposito Decreto del 30 dicembre 2005, alcune modalità e regimi derogatori per la determinazione del requisito della prevalenza.

In pratica, sussistendo le condizioni di cui all’art. 2514 c.c. (previsioni statutarie di mutualità), il decreto è intervenuto a regolamentare diversamente la prevalenza con riferimento a realtà cooperative che per fattori di carattere oggettivo, indipendenti dalla volontà della cooperativa stessa, non sarebbero mai riuscite a rispettare i criteri oggettivi della prevalenza di cui al citato art. 2513 c.c. Trattasi in particolare di cooperative interessate da calamità naturali, soggiate a particolari obblighi di legge in ordine all’attività svolta, cooperative che operano in settori di particolare rilevanza sociale, cooperative che svolgono l’attività in territori montani, ecc.

Inoltre, l’art. 111-septies delle medesime Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile prevede che le cooperative sociali che rispettano la Legge 8 novembre 1991, n. 381, siano considerate di diritto cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dal raggiungimento dei requisiti numerici di cui all’art. 2513.

Le stesse cooperative dovranno comunque obbligatoriamente recepire nei propri statuti i requisiti di cui all'art. 2514.

4.2.3 REQUISITI STATUTARI

Le cooperative a mutualità prevalente che intendano godere dei benefici fiscali dipendenti da tale status devono, altresì, inserire obbligatoriamente nei propri statuti alcuni vincoli/requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 2514 c.c.:

ART. 2514 CODICE CIVILE

Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

- a) *il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;*
- b) *il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;*
- c) *il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;*
- d) *l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.*

Ai fini della tutela e dei controlli, le cooperative – sia quelle a mutualità prevalente che quelle diverse – sono tenute ad iscriversi all'Albo nazionale delle società cooperative, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive a cura della Direzione Generale per gli enti cooperativi, che si avvale – operativamente – degli Uffici del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

L'iscrizione all'Albo è obbligatoria, in ossequio al disposto dell'art. 2511 c.c., oltre che essere necessaria ai fini anagrafici e di ausilio alle funzioni di vigilanza. È, inoltre, presupposto indispensabile – per le cooperative a mutualità prevalente – per la fruizione dei benefici fiscali, rivestendo, in



tal senso, la funzione che precedentemente aveva l'iscrizione al Registro Prefettizio, considerata condizione necessaria per l'applicazione delle agevolazioni fiscali. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di iscrizione all'Albo, tutte le cooperative (a mutualità prevalente e diverse) perdono ogni forma di agevolazione, in quanto l'iscrizione stessa è elemento costitutivo ai sensi del citato art. 2511 c.c. della società. L'istituzione dell'Albo è avvenuta con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 giugno 2004 e successive circolari ministeriali attuative.

È venuto meno l'obbligo originariamente previsto di indicazione nei propri atti e nella corrispondenza, del numero di iscrizione attribuito dal medesimo Albo ed anche della Sezione di appartenenza (cooperative a mutualità prevalente ovvero cooperative diverse).

Le cooperative a mutualità prevalente sono, inoltre, tenute a depositare, presso il medesimo Albo – annualmente, attraverso gli strumenti informatici – le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione della prevalenza di cui all'art. 2513 c.c.

4.2.4 COOPERATIVE A MUTUALITÀ NON PREVALENTE

Le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente godono di benefici fiscali limitati.

Non sono inoltre obbligate all'inserimento nel proprio statuto delle clausole di cui all'art. 2514 del Codice civile, essendo, comunque soggette all'introduzione di altre clausole di salvaguardia/garanzia patrimoniale (si veda in particolare l'art. 2545-quinquies del Codice civile) e di altre clausole connotanti la tipicità di società cooperativa.

4.2.5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE

Le ipotesi di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si fondano su due cardini: quello oggettivo di cui all'art. 2513 c.c. che misura l'intensità dello scambio mutualistico con i soci e quello soggettivo/statutario legato all'estromissione dallo statuto delle limitazioni al "profitto personale dei soci", di cui all'articolo 2514 c.c.

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. art. 2545 octies c.c., "quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514" c.c.

In generale, la decorrenza della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente o non prevalente avviene nell'esercizio in cui si verifica la variazione, così come la ripresa a tassazione deve essere apposta già nell'esercizio in cui avviene la perdita della condizione di cooperativa a mutualità prevalente.

Per quanto riguarda la perdita del requisito soggettivo della prevalenza (soppressione dallo statuto della clausola relativa al disposto di cui all'art. 2514 c.c.), il comma 2 dell'articolo 2514 del Codice civile così recita: *«Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria».*

Pertanto, le cooperative possono procedere volontariamente alla soppressione delle cosiddette "clausole mutualistiche" precedentemente previste nei propri statuti con le modalità sopra indicate.

Nelle norme transitorie e finali (articolo 111-decies) viene disposto che l'ente cooperativo che volontariamente sopprime le clausole "statutarie/soggettive" resta comunque una società cooperativa a tutti gli effetti, alla quale semplicemente non saranno applicabili le agevolazioni di carattere fiscale; la cooperativa dovrà tuttavia, ai sensi dell'art. 2545-octies c.c. quantificare il patrimonio effettivo esistente a tale data attraverso la redazione di un bilancio straordinario - verificato senza rilievi da una società di revisione - che ha lo scopo di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.

Qualora, invece, la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 c.c., l'obbligo di redazione del bilancio straordinario si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 c.c. o abbia emesso strumenti finanziari.

Pertanto, l'art. 2545-octies esclude dall'obbligo di redazione del bilancio straordinario le cooperative, che pur avendo perso i requisiti della mutualità prevalente di cui all'art. 2513 c.c., decidano di non modificare le previsioni dello statuto che richiamano l'art. 2514 c.c. (e sempre che non abbiano emesso strumenti finanziari).

In ogni caso di perdita della prevalenza, la cooperativa è comunque tenuta a segnalare espressamente tale condizione all'Albo, attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti per l'inoltro delle "notizie di bilancio".



Lo stesso obbligo di comunicazione sussiste nel caso in cui le risultanze contabili riferite al primo anno successivo alla perdita della prevalenza evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

Tali segnalazioni effettuate dalla cooperativa – come precisato dalla norma di legge – sono propedeutiche affinché l'Amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provveda alla variazione della Sezione di iscrizione all'Albo medesimo, senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è sanzionata con sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.

4.3 IL TRATTAMENTO FISCALE SPETTANTE ALLE COOPERATIVE

4.3.1 IMPOSIZIONE DIRETTA SUGLI UTILI PRODOTTI

4.3.1.1 TRATTAMENTO DELLA DESTINAZIONE DELL'UTILE ALLA RISERVA LEGALE OBBLIGATORIA

Per le società cooperative viene, innanzitutto, disposta l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile della quota di utili annuali da destinarsi obbligatoriamente alla riserva legale: l'art. 2545-quater del codice civile prevede che tale destinazione minima obbligatoria debba essere almeno pari al trenta per cento dell'utile netto prodotto dalla cooperativa in ciascun esercizio, senza soluzione di continuità per tutta la durata della società, essendo tale destinazione condizionata dalla sola presenza di utili.

La disposizione si applica alle cooperative a mutualità prevalente e anche a quelle a mutualità non prevalente, a condizione per queste ultime che tale destinazione minima obbligatoria sia disposta dallo statuto nella misura civilisticamente prevista del trenta per cento e destinata a una riserva indivisibile.

4.3.1.2 TASSAZIONE DEGLI UTILI PRODOTTI DALLE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE

L'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 stabilisce che non concorrono a formare il reddito imponibile di una società cooperativa le somme (utili) destinate alle riserve indivisibili.

Il D.L. 63/2002 ha inoltre stabilito che "l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria" pertanto risulta soggetto a tassazione il 3% della riserva legale obbligatoria (che, ricordiamo, ai sensi dell'art. 2545 quater c.c. è pari al 30% degli utili netti annuali).

Il citato art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 ha tuttavia nel tempo subito diverse contrazioni che hanno in parte limitato i benefici fiscali concessi alle cooperative.

Pertanto, ad oggi, fermo restando la tassazione del 3% della riserva legale, la tassazione della quota di utili netti annuali destinata a riserva indivisibile si applica con le seguenti nuove misure:

- per la quota del 20% dell'utile netto annuale conseguito dalle cooperative agricole e della pesca e loro consorzi, che deve essere, in ogni caso, assoggettato a imposizione. La normativa conseguentemente stabilisce anche che, per le società cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi, non si rende applicabile – sempre limitatamente alla quota parte del 20% degli utili netti prodotti – neppure l'esenzione del reddito imponibile per esse disposta dall'art. 10 del D.P.R. n. 601 del 1973. Trattasi, infatti, di una vera e propria "contrazione dell'esenzione". Tale esenzione sopravvive e continua ad applicarsi per la restante parte dell'utile netto;
- per la quota del 65% dell'utile netto annuale conseguito dalle cooperative di consumo e loro consorzi;
- per la quota del 40% dell'utile netto annuale conseguito dalle generalità delle altre cooperative e loro consorzi. Per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi che rispettino gli ulteriori requisiti e parametri quantitativi circa la prevalenza del costo del lavoro dei soci lavoratori di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 601 del 1973 l'esenzione dall'IRES, stabilita dall'art. 11, D.P.R. n.601, si applica limitatamente alla quota di reddito imponibile derivante dall'indeducibilità del costo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) stanziato in bilancio.
- per la quota del 27% dell'utile netto annuale conseguito dalle banche di credito cooperativo;



Per le cooperative sociali, di cui alla L. 381/1991, gli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile rimangono detassati al 100% (art. 1 co. 463 L. 30.12.2004 n. 311).

La quota parte di utile destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella percentuale del 3% resta invece detassata (co 463 art. 1 L. 30.12.2004 n. 311).

Pertanto, la tassazione degli utili nelle cooperative a mutualità prevalente segue in sintesi il seguente schema:

Tipologia	10% quota utili a riserva legale tassata (art. 6, c.1, D.L. 63/02)	Quota minima tassata su totale utili netti (art.1, c. da 460 a 464, L. 311/04)	Totale utili tassati	Imposta 24%	Totale utili detassati
Agricole	3%	20%	23% ¹	5.52	77%
Consumo	3%	65%	68%	16.32	32%
Sociali	3%	0%	3% ²	0.72	97%
Altre (P.L., Servizi, ecc.)	3%	40%	43%	10.32	57%
Banche di Credito coop.	7%	27%	34%	8.16	66%

Le cooperative a mutualità prevalente per poter godere delle agevolazioni fiscali devono in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

1. previsione in statuto dello scopo mutualistico ex art. 2511 c.c.;
2. rispetto dei parametri di prevalenza ex art. 2512 e 2513 c.c.;
3. previsione in statuto delle clausole di cui all'art. 2514 c.c.;
4. iscrizione all'albo delle società cooperative;
5. adempimento dell'obbligo di versare il 3% degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

¹ 20% per le coop. agricole a cui si applica l'art. 10, del DPR 601/1972.

² 0 o 1,5% per le coop sociali a cui si applica l'art. 11 DPR 601/1972.

4.3.1.3 TASSAZIONE DEGLI UTILI PRODOTTI DALLE COOPERATIVE DIVERSE DA QUELLA A MUTUALITÀ PREVALENTE

Per le cooperative a mutualità non prevalente, invece, a condizione che nel relativo statuto, sia previsto che il 30% degli utili netti siano destinati a riserva indivisibile e che la riserva indivisibile in caso di scioglimento venga devoluta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, la detassazione dell'utile di cui all'art. 12 L. 904/77 viene declinata nel seguente modo:

Tipologia	10% quota utili a riserva legale tassata (art. 6, c.1, D.L. 63/02)	Quota minima tassata su totale utili netti (art.1, c. da 460 a 464, L. 311/04)	Percentuale utili detassati
Consumo	3%	77%	23%
Altre cooperative	3%	70%	30%

La tassazione del 3% (10% del 30%) dell'utile destinato a riserva legale è applicabile alla generalità delle cooperative, siano esse a mutualità prevalente o a mutualità non prevalente.

L'ulteriore quota parte di utile netto prodotto dalle cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, che potrà continuare a beneficiare dell'esenzione IRES, è quella destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura ora stabilita nel 3% del complessivo utile netto prodotto, ai sensi dell'art. 2545 quater, comma 2, del Codice civile.

4.3.1.4 COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI

Le cooperative sociali – considerate a mutualità prevalente di diritto ai sensi dell'art. 111-septies delle Disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile – continuano a godere dell'esenzione piena dalle imposte sul reddito prevista dall'art. 12 della legge n. 904 del 1977 sulle somme di utile destinate alle riserve indivisibili, nonché, ricorrendone i presupposti, delle agevolazioni previste per le cooperative di produzione e lavoro.

4.3.1.5 L'IRAP

L'IRAP è un'imposta regionale che si applica sul valore della produzione delle imprese.



La base imponibile IRAP è costituita dal valore della produzione netta che però si determina con differenti criteri a seconda della tipologia di cooperativa e dell'attività esercitata e secondo i criteri del D.Lgs. 466/1997.

Sul punto, merita segnalare che con la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), tutte quelle attività agricole alle quali precedentemente si applicava l'aliquota IRAP ridotta (1,9%) sono state escluse dall'assoggettamento all'imposta.

La legge ha infatti previsto che non sono soggetti passivi IRAP:

- coloro che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi;
- le cooperative e consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

4.3.2 ULTERIORI AGEVOLAZIONI

Per le cooperative in generale, sono previste ulteriori agevolazioni sulle imposte indirette e in particolare misure specifiche sotto questo profilo per le cooperative sociali.

4.4 GOVERNANCE COOPERATIVA

Per sistema di governo della cooperativa si intende quell'insieme di regole che consentono agli individui, che si associano in cooperativa, di governarne la vita, assumendo, a tal fine, le decisioni che sono necessarie per il perseguimento dello scopo sociale.

Inoltre, si afferma che il modello cooperativo di organizzazione societaria è improntato al rispetto del principio democratico.

Tale "democraticità" si traduce in un criterio di votazione che attribuisce di regola a ciascun socio un voto, a prescindere dal capitale investito nella società.

Ciò è legato al fatto che lo scopo mutualistico comporta che l'interesse del socio non è tanto orientato al miglior rendimento del suo investimento nel capitale della società, ma alla ottimizzazione dello svolgimento del servizio mutualistico, cui ciascun socio accede, su un piano di parità di trattamento.

Le cooperative che adottano il modello della S.p.A. possono essere rette da tre sistemi di governo: quello tradizionale, quello dualistico e quello monistico.

Comunque, occorre tenere presente in primo luogo le disposizioni specifiche delle cooperative e, per quanto non previsto, fare riferimento alle norme sulla società per azioni.

4.4.1 MODELLO TRADIZIONALE: L'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 2538 c.c. nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Comunque, la peculiarità cooperativa si sostanzia nel sistema di voto in assemblea; infatti, mentre nelle società di capitali il voto viene espresso in proporzione alla percentuale di capitale posseduto, nella società cooperativa ciascun socio esprime un solo voto, qualunque sia la quota di capitale sottoscritta.

Questo sistema, detto una testa un voto o sistema capitarario, è la logica conseguenza della natura intrinsecamente "democratica" dei principi di governo della società.

Il principio capitarario, infatti, è alla base del sistema democratico di funzionamento del governo della società cooperativa, perché tende ad assicurare che le decisioni siano assunte dai soci su di un piano di parità, che prescinde dall'ammontare dell'investimento in capitale sociale.

Il voto capitarario, anche se costituisce una regola cardine del sistema di governo cooperativo, conosce delle eccezioni, che consentono di adeguare alla realtà una regola che, se applicata in modo rigido, finirebbe con l'impedire di cogliere l'articolazione che lo scambio mutualistico può conoscere nelle singole aziende.

L'art. 2538 c.c. introduce comunque alcuni "temperamenti" alla regola del voto capitarario, che si possono sintetizzare:

1. l'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;



2. ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri;
3. l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico nei confronti dei soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse;
4. in tutte le società cooperative e per i soli fini dell'elezione dell'organo di controllo, ai soci cooperatori possono essere attribuiti dall'atto costitutivo più voti in proporzione alle quote o alle azioni possedute o in relazione alla partecipazione allo scambio mutualistico.

Inoltre, la regola del voto capitario non si applica ai soci finanziatori, i quali votano secondo il principio plutocratico; però incontrano il limite rappresentato dal fatto che i voti espressi dai soci finanziatori non possono in ciascuna assemblea pesare per più di un terzo dei voti presenti nella riunione.

Per il resto, il funzionamento dell'assemblea cooperativa ricalca sostanzialmente quello dell'assemblea di società di capitali e ad essa sono sostanzialmente demandati gli stessi poteri che sono attribuiti all'assemblea della S.p.A.

Comunque, la specificità dell'assemblea cooperativa comporta che a quest'organo siano demandate anche alcune competenze specifiche, che non hanno alcun riscontro nelle ordinarie competenze dell'assemblea della società di capitali e che sono relative alla specifica tipologia societaria. A titolo esemplificativo tutta la materia dell'ammissione a socio prevede, in ultima istanza, l'assemblea come lo snodo fondamentale, sia come organo di riesame delle domande di ammissione respinte, sia come destinatario della relazione annuale sulle politiche di ammissione, che accompagna il bilancio.

Per quanto riguarda infine la rappresentanza in assemblea l'art. 2539 c.c. dispone che nelle cooperative assimilate a una S.p.A. ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di dieci soci. Inoltre, il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

4.4.2 ASSEMBLEE SEPARATE

L'art. 2540 c.c. ha per oggetto le assemblee separate, che sono l'espressione dell'attenzione che il legislatore presta al principio democratico e di maggiore incentivazione alla partecipazione, il cui ambito di applicazione riguarda tutte le società cooperative.

La norma si applica sia alle cooperative disciplinate dalle norme sulla S.p.A., sia a quelle disciplinate dalle disposizioni sulla S.r.l. Queste disposizioni invece non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati.

L'assemblea generale può pertanto essere articolata in più assemblee separate, in relazione a specifiche materie o particolari categorie di soci, tutte convocate sul medesimo ordine del giorno, che sarà pure l'ordine del giorno sul quale sarà chiamata a deliberare l'assemblea generale.

Accanto alle ipotesi in cui l'introduzione delle assemblee separate è rimessa all'autonomia privata, vi sono due ipotesi in cui la previsione deve essere obbligatoriamente contemplata nell'atto costitutivo.

In particolare, si tratta delle cooperative che:

1. hanno più di tremila soci e svolgono la propria attività in più province;
2. hanno oltre cinquecento soci e realizzano più gestioni mutualistiche.

Inoltre, i delegati debbono essere soci, ma all'assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

Per quanto riguarda le deliberazioni dell'assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 c.c. anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Le deliberazioni delle assemblee separate infine non possono essere autonomamente impugnate.

4.4.3 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La disciplina del consiglio di amministrazione è contenuta nell'art. 2542 c.c. e si applica non solo alle cooperative in forma di S.p.A., ma anche S.r.l.



La composizione del consiglio di amministrazione delle cooperative risente del fatto che la gestione consiste, in primo luogo, nell'attuazione dello scopo mutualistico e nella gestione dei vari snodi dello scambio mutualistico.

Per questo motivo la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Premesso ciò, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea, anche se nell'ambito dell'autonomia statutaria uno o più amministratori possono essere nominati dallo Stato o enti pubblici.

Un'ulteriore particolarità è data dal fatto che l'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.

Il diritto di eleggere gli amministratori può essere attribuito anche ai possessori di strumenti finanziari, che però non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.

Per quanto riguarda le peculiarità degli amministratori di cooperative, l'art. 2545 c.c. prevede l'obbligo per gli amministratori di indicare in sede di redazione del bilancio i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Altra funzione dell'organo amministrativo propria delle società cooperative è rintracciabile nell'art. 2528 c.c., in cui è disciplinata la procedura di ammissione a soci, legata al principio della porta aperta.

Peculiare rispetto alla disciplina delle società lucrative è anche la materia del recesso del socio, contenuta nell'art. 2532 c.c., data l'attribuzione all'organo amministrativo dell'obbligo di esaminare la dichiarazione di recesso e di comunicare al socio recedente la mancata sussistenza dei requisiti necessari. Altri atti degli amministratori sono:

- la delibera di esclusione del socio, a meno che lo statuto non riservi tale potere all'assemblea;
- l'acquisto o la cessione di azioni o quote proprie della società, previa autorizzazione statutaria;
- l'autorizzazione o il divieto alla cessione di azioni o di quote dei soci cooperatori.

La legge stabilisce le materie che non possono essere mai delegate, ma la cui competenza è necessariamente del consiglio di amministrazione nella sua interezza.

Al riguardo, l'art. 2544 c.c. dispone che il consiglio non può delegare i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Inoltre, tra i compiti che la legge assegna agli amministratori della cooperativa, e che essi devono assolvere con diligenza, rientra anche il rispetto della mutualità della gestione; per questo essi devono, in occasione dell'assemblea di bilancio, relazionare ai soci, oltre che sui temi generali di gestione, specificamente sui criteri di ammissione dei soci e sulla gestione mutualistica della società.

4.4.4 COLLEGIO SINDACALE

L'organo di controllo interno delle società cooperative con sistema di amministrazione tradizionale può assumere una composizione di tipo monocratico (di default nelle S.r.l., a meno di diversa previsione dell'atto costitutivo) o pluripersonale (unica forma ammissibile nelle coop-S.p.A.).

La nomina di tale organo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. In particolare, l'obbligo legale sussiste:

- quando la società cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi;
- nei casi previsti dall'art. 2477 c. 3 ovvero quando la società cooperativa:
 - a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
 - b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
 - c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis.

Il compito di quest'organo è definito molto chiaramente dal Codice civile: l'organo di controllo interno (sindaco unico o collegio sindacale) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.



Questi compiti, comuni rispetto alle altre società di capitali, devono essere rapportati alla specificità del tipo sociale cooperativo.

In particolare, una delle funzioni specifiche dell'organo di controllo è quella di relazionare ai soci, nella sede di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea, sui risultati dei controlli svolti per tutto l'esercizio. Pertanto, si presuppone un orientamento dei controlli, che deve concentrarsi su grandi ambiti operativi che sono specifici della cooperativa, ma estranei alla funzionalità dell'organo nella S.p.A.

In altre parole, i sindaci della cooperativa vedono includere, tra i principi di corretta amministrazione che devono verificare, anche il rispetto dello scopo mutualistico, che deve costituire oggetto di controllo.

4.4.5 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

In forza del rinvio operato dall'art. 2519 alle norme sul regime residuale in materia di S.p.A. per le coop-S.p.A. interviene l'obbligo della revisione legale dei conti.

In particolare, ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice civile in materia di S.p.A. la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Tuttavia, lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dall'organo di controllo, il quale in questo caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4.4.6 MODELLO DUALISTICO E MODELLO MONISTICO

Il modello dualistico prevede tre organi sociali: l'assemblea, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione.

Il consiglio di gestione è formato da almeno tre membri ed è assimilabile al consiglio di amministrazione del modello tradizionale, in quanto adotta esplicitamente molte regole di funzionamento e ha la gestione esclusiva dell'impresa.

Comunque, il nucleo centrale del modello dualistico è rappresentato dal consiglio di sorveglianza che racchiude alcune delle competenze tipiche dell'assemblea dei soci (ad esempio l'approvazione del bilancio e la nomina dei componenti del consiglio di gestione) affiancate a molti dei compiti propri del collegio sindacale.

Inoltre, rispetto alle società per azioni nelle cooperative i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione e i componenti del consiglio di sorveglianza scelti dai soci cooperatori devono essere soci cooperatori.

In alcune realtà cooperative, l'innesto del sistema dualistico sulla struttura cooperativa può comportare un significativo arricchimento della stessa democraticità della struttura, costituendo un corposo contrattare della autonomia del ceto manageriale.

Per quanto riguarda il sistema monistico, questo prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato per il controllo sulla gestione, costituito al suo interno.

La gestione dell'impresa spetta in via esclusiva al consiglio di amministrazione al quale si applicano le stesse regole dettate per il medesimo organo nel modello tradizionale, in quanto compatibili.

Comunque, è stato precisato che agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari (non superiori, comunque, ad un terzo) non possono essere attribuite deleghe operative, né gli stessi possono far parte del comitato esecutivo.

4.5 RISTORNO

Nel presente paragrafo, viene analizzato un istituto giuridico tipico del movimento cooperativo, ossia il ristorno ai soci. Esso rappresenta una forma di vantaggio mutualistico commisurato agli scambi intervenuti tra il socio e la cooperativa.

Il ristorno cooperativo, in particolare, non deve essere confuso con gli utili distribuiti dalle società lucrative, anche se entrambi sono rappresentati da somme di danaro ripartite tra i soci.



Come si è descritto nel capitolo dedicato alle differenze tra società lucrative e cooperative, si ricorda che la cooperativa è un'impresa collettiva costituita per lo svolgimento di un'attività economica, ma a differenza delle società lucrative, lo scopo sociale non è rivolto alla divisione di utili, bensì al conseguimento del vantaggio mutualistico collegato alla tipologia di scambio attuato tra la cooperativa e il socio.

NELLA SOCIETÀ LUCRATIVA LA DIVISIONE DEGLI UTILI REMUNERA IL CAPITALE CONFERITO DAI SOCI, MENTRE IL RISTORNO COOPERATIVO RAPPRESENTA IL VALORE MONETARIO DELLO SCAMBIO MUTUALISTICO TRA SOCIO E COOPERATIVA.

4.5.1 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL RISTORNO

Con la riforma del diritto societario, attuata attraverso l'emanazione del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il Legislatore ha finalmente disciplinato, all'interno del Codice civile, l'istituto giuridico del "ristorno cooperativo".

Nello specifico, a mente dell'art. 2521 punto 8, terzo comma, il Codice prescrive: "L'atto costitutivo deve indicare [...] le regole per la ripartizione degli utili ed i criteri per la ripartizione dei ristorni [...]". Inoltre, il nuovo articolo 2545-sexies, dedicato interamente a tale istituto, dispone che: "L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici". In funzione della tipologia di scambio mutualistico, così come definita dall'art. 2512 del Codice civile, la cooperativa fisserà le proprie regole per l'assegnazione di tale vantaggio, attribuendo a imprescindibili criteri qualitativi e quantitativi il compito di soddisfare l'interesse del socio ad affermare la sua partecipazione all'ente cooperativo. I criteri debbono sussistere entrambi, possono essere modulati in funzione di rendere preponderante la qualità o la quantità, ma sempre in modo che ambedue abbiano un peso non simbolico.

In altre parole, volendo fornire alcuni esempi di interesse al ristorno per i soci aderenti a differenti tipologie di cooperative si può evidenziare quanto segue. Nelle cooperative di lavoro, il ristorno rappresenta un trattamento economico ulteriore rispetto a quello contrattualmente spettante e costituisce un evidente vantaggio conseguente al lavoro prestato in cooperativa. Il vantaggio, secondo quanto sopra esposto, sarà rapportato ai criteri di quantità e qualità resi

nella prestazione e nella tipologia di inquadramento contrattuale che hanno concorso alla determinazione dell'utile da cui trarre il ristorno.

Con riferimento a una cooperativa di apporto di beni, come nel caso di una cooperativa di conferimento di prodotti agricoli, è interesse del socio ottenere un rimborso del maggior prezzo realizzato nella collocazione dei prodotti sul mercato al tramite dell'ente cooperativo.

Nelle cooperative di consumo, ai soci viene ristornata una parte del prezzo pagato per l'acquisto di beni, in funzione del vantaggio ottenuto a seguito dell'organizzazione di forme di acquisto collettivo in cooperativa.

Da quanto sopra riportato, è possibile, in via preliminare, svolgere una duplice serie di valutazioni.

In primo luogo, il ristorno è una previsione statutaria non facoltativa che il Legislatore considera connaturata al rapporto cooperativistico. In altre parole, lo svolgimento dello scambio mutualistico non può prescindere dalla previsione del vantaggio rappresentato dal ristorno, nel caso in cui l'utile di bilancio e la conseguente delibera assembleare ne rendano possibile l'erogazione ai soci.

Nella determinazione dei criteri per l'erogazione del ristorno, il Legislatore lascia ampia facoltà all'organo assembleare di concepire e regolamentare il diritto di assegnare ai soci il citato "vantaggio" mutualistico. Per questo motivo, proprio al fine di predisporre nel migliore dei modi i criteri quali-quantitativi per l'assegnazione del ristorno, l'atto costitutivo può determinare i citati criteri rinviando a un apposito regolamento interno approvato dai soci in assemblea. Il rinvio a uno specifico regolamento interno da parte dello statuto sociale ha l'evidente pregio delle modificabilità delle regole attraverso una delibera approvata dall'assemblea ordinaria. Al contrario, nel caso di regolamentazione del ristorno all'interno dello statuto della cooperativa, una modifica dei criteri qualitativi e quantitativi di cui si è detto, comporterebbe la convocazione di un'assemblea straordinaria, con la presenza del notaio e conseguente titolo oneroso della prestazione. A tale proposito, si rileva come non sia infrequente l'ipotesi di un necessario adattamento dei criteri del ristorno al divenire dell'attività aziendale e del sotteso interesse dei soci.

L'interesse al vantaggio mutualistico, infatti, pur trovando un riferimento di base nella natura dello scambio mutualistico, ad esempio quello di lavoro, può modificarsi nelle modalità di concreta attuazione. Per fare un esempio, la cooperativa potrebbe avvertire la necessità, nel tempo, di soppesare con differenti criteri la qualità e la quantità dando, di volta in volta, preponderanza o maggior equilibrio



a tali componenti del ristorno cooperativo. Allo stesso modo, potrebbero mutare le esigenze circa le modalità di corresponsione del vantaggio in questione determinando che, sempre a titolo di esempio, anziché una corresponsione totale al socio, si possono introdurre regole per trasferire in tutto o in parte il ristorno a capitale sociale, in particolari situazioni tese al rafforzamento della cooperativa.

Quanto al trattamento contabile del ristorno, occorre tener conto dei più recenti emendamenti ai principi contabili emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che consentono un doppio metodo di contabilizzazione, imputazione a conto economico o voce di destinazione dell'utile, in base ai seguenti criteri:

1. il metodo dell'imputazione a conto economico comporta che lo statuto e/o il regolamento stabiliscano un obbligo della cooperativa all'erogazione del ristorno (e, contestualmente, anche le specifiche condizioni che ne precludano la ripartizione);
2. in tutti gli altri casi in cui non è dato riscontrare la sussistenza di un obbligo di ripartizione – e la ripartizione è rimessa alla discrezionalità degli organi della cooperativa– il ristorno potrà essere contabilizzato quale voce di destinazione dell'utile.

4.5.2 RISTORNO NELLE COOPERATIVE DI LAVORO

Un particolare approfondimento merita il ristorno a favore dei soci lavoratori nella cooperativa avente scambio mutualistico di lavoro.

Al riguardo, infatti, non vigono solo le disposizioni di cui ai citati artt. 2521-2545-sexies del Codice civile, dal momento che la materia è disciplinata, con riferimento a tali ultime cooperative, dalla Legge n.142 del 2001, relativa alla regolamentazione del socio lavoratore di cooperativa, in funzione di legge speciale per la disciplina della materia.

Nello specifico, l'art. 3, comma 2, lett. b) della citata legge, dispone che trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati: in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi spettanti al lavoratore, mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero mediante distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.

La misura del 30% dei trattamenti economici rappresenta un limite da non superare né ai fini fiscali, né ai fini previdenziali, come meglio spiegato nella specifica parte della trattazione dedicata al socio lavoratore cui si fa rinvio.

Il ristoro cooperativo, ai sensi dell'art. 2545-sexies, può avvenire, oltre che in danaro, anche attraverso l'aumento proporzionale delle rispettive quote o l'emissione di nuove azioni o anche, con emissione di strumenti finanziari.

In considerazione delle finalità divulgative e promozionali che caratterizzano la presente guida, l'approfondimento di tali tematiche giunga ai lettori come un auspicio per il successo delle loro idee imprenditoriali. A tempo debito, pertanto, sarà un piacere consigliare i nuovi operatori allorquando sentiranno la necessità di applicare strumenti di complessità superiore.

Entrando maggiormente in dettaglio nelle disposizioni di legislazione speciale che disciplinano la materia del ristoro nella cooperazione di lavoro e con finalità preminentemente pratiche è opportuno prendere in considerazione quanto segue.

Il trattamento economico a titolo di ristoro in ogni caso non può essere superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e 2, lett. a) dello stesso art. 3/142.

Per i soci subordinati (e solo per essi), il trattamento economico erogato a titolo di ristoro, non viene assoggettato ai normali contributi previdenziali essendo così disposto dalla legge. Al contrario, il ristoro resta assoggettato alle ritenute ai fini IRPEF. Un ulteriore approfondimento merita il concetto della misura di ristoro erogabile, ossia la percentuale del 30 per cento del trattamento economico. Essa rappresenta un tetto invalicabile, sia ai fini fiscali che previdenziali. L'eventuale superamento non viene sanzionato attraverso una specifica previsione contenuta nella legge n. 142, per cui occorrerà riferirsi a un ambito più generale della legislazione cooperativistica, senza escludere l'ipotesi di essere in presenza di una presunta divisione di utili, eccedente rispetto ai limiti massimi consentiti dalla legge, che comporta la perdita dei requisiti mutualistici spettanti.

Relativamente alla base di computo su cui potere applicare la percentuale massima prevista dalla legge speciale, occorrerà prendere a riferimento le retribuzioni erogate ai soci lavoratori e su queste calcolare il 30 per cento. I trattamenti economici sono quelli individuati nel regolamento interno, pertanto, possono rientrare nella base di calcolo i seguenti elementi a titolo esemplificativo:



- i trattamenti di cui al CCNL;
- i trattamenti di cui al contratto integrativo territoriale;
- i trattamenti di cui al contratto integrativo aziendale;
- i trattamenti percepiti per la funzione espletata a titolo di superminimo o ad personam.

In sostanza, la percentuale del trenta per cento va calcolata su tutto ciò che è dovuto per contratto collettivo, per legge ovvero per decisione unilaterale del datore di lavoro.

Il ristoro potrà essere erogato, alternativamente, con una o più delle modalità indicate dalla legge, così come deliberato dall'assemblea dei soci, vale a dire:

- l'intero 30%, a titolo di integrazione salariale;
- l'intero 30% mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;
- l'intero 30%, mediante distribuzione di azioni gratuite, sia di sovvenzione, che azioni di partecipazione cooperativa;
- possibili combinazioni delle varie modalità di erogazione sopra descritte, sempre nel limite massimo del 30%.

4.6 FONTI FINANZIARIE

4.6.1 STRUMENTI FINANZIARI

Gli artt. 4 e 5 della L. n. 59/92 hanno introdotto nell'ordinamento cooperativo le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa, che consentono di attrarre investimenti finanziari da parte di soggetti diversi dai operatori e di remunerarli in maniera tale da renderli appetibili per l'investimento.

Le azioni di sovvenzione possono essere emesse solo se nello statuto è prevista la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e anche le

azioni di partecipazione cooperativa necessitano una previsione statutaria di adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Comunque, il quadro degli strumenti finanziari utilizzabili dalle cooperative si è notevolmente evoluto con la Riforma societaria del 2003.

Infatti, l'art. 2526 c.c. sancisce la possibilità di emettere "strumenti finanziari", sia dotati di diritti amministrativi che non, sia alle cooperative a mutualità prevalente che a quelle a mutualità non prevalente, qualora questo sia regolamentato statutariamente.

Per quanto riguarda le cooperative con il rinvio alle disposizioni relative alle società per azioni, in quanto applicabili, consente l'utilizzo di tutta l'ampia strumentazione finanziaria, prevista dalla disciplina tipica della S.p.A..

In ogni caso la legislazione cooperativa pone, quale unica limitazione per le cooperative a mutualità prevalente, un tetto massimo alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori (non oltre due punti rispetto al limite massimo del dividendo), lasciando libertà per la remunerazione degli stessi strumenti finanziari posseduti da soggetti diversi.

Viene, inoltre, fissato un limite massimo al totale dei voti attribuibili alla categoria dei soci finanziatori (non più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati) e precisato che in nessun caso (e questo vale per entrambe le specie di cooperative) i privilegi attribuiti ai possessori di strumenti finanziari, sia in sede di rimborso che di partecipazione agli utili, possono "intaccare" le riserve indivisibili.

Infatti, per quanto attiene i diritti patrimoniali, l'art. 2526 secondo comma c.c. dispone che i privilegi patrimoniali (previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale) non si estendono alle riserve indivisibili.

La richiamata disciplina delle società per azioni è applicabile alle cooperative a patto di essere non solo compatibile con il diritto cooperativo, ma anche coerente con la peculiare fattispecie di strumento cooperativo.

Comunque ciò non esclude tuttavia che lo statuto possa prevedere la creazione di categorie speciali di azioni, fornite di diritti diversi per quanto concerne sia i diritti patrimoniali sia quelli amministrativi.



Le cooperative, pertanto, possono utilizzare tutta quella vastissima gamma di strumenti finanziari (non solo azionari, ma anche ibridi o di debito), che la legge non definisce né prefigura, affidando all'autonomia statutaria la loro concreta specificazione. Inoltre, il Codice civile all'art. 2541 disciplina e regola le assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari privi di diritto di voto.

Per quanto riguarda l'emissione delle obbligazioni per le cooperative si rinvia alla disciplina delle società per azioni (artt.2410 e ss. c.c.).

Inoltre, la riforma societaria offre alle società una nuova tecnica per limitare il rischio di impresa: quella dei patrimoni destinati a uno specifico affare.

L'attuale disciplina offre due modelli di patrimoni destinati:

- il primo (regolato dall'art. 2447 bis all'art. 2447 novies c.c.) prevede che la società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
- il secondo (disciplinato dall'art. 2447 decies c.c.) dispone che la società può convenire nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, che i proventi dell'affare o parte di esso siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento.

4.6.2 PRESTITO SOCIALE

Una delle forme di finanziamento delle società cooperative e loro consorzi, estremamente diffusa, è il prestito sociale.

Le ragioni di tale diffusione sono date, in concreto, da due caratteristiche essenziali:

1. le somme raccolte non rappresentano per il socio cooperatore "capitale di rischio" al pari delle quote e/o delle azioni possedute come partecipazione ordinaria ovvero come partecipazione rappresentata anche dalle azioni di sovvenzione o dalle azioni di partecipazione cooperativa;
2. la tassazione "definitiva" a titolo d'imposta degli interessi corrisposti dalla società cooperativa sulle somme versate dai soci persone fisiche.

La raccolta del prestito da soci è, inoltre, regolata da altre disposizioni emanate a generale tutela della raccolta del risparmio, in particolare vi sono specifiche norme contenute nel Testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385 del 1993) e nei successivi provvedimenti attuativi emanati dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e dalle istruzioni operative impartite dalla Banca d'Italia.

4.6.3 REGOLAMENTAZIONE DEL PRESTITO SOCIALE

Il Provvedimento n. 584 dell'8 novembre 2016 della Banca d'Italia relativo alla «raccolta del risparmio di soggetti diversi dalle banche» ha parzialmente rettificato il quadro normativo già esistente in merito di prestito sociale. La normativa in questione ha introdotto l'obbligo di indicare nella nota integrativa al bilancio annuale il calcolo di un indice di struttura finanziaria dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia:

(Pat+Dm/I) /Attivo Immobilizzato

Deve inoltre essere rispettato il divieto di effettuare «raccolta a vista». È considerata «a vista» non solo la raccolta rimborsabile su richiesta del depositante immediatamente o con preavviso inferiore a 24 ore, ma anche quella per la quale è previsto un termine di preavviso più lungo se il soggetto che ha raccolto fondi si riserva la facoltà di rimborsare il depositante contestualmente alla richiesta o prima della scadenza del termine di preavviso.

Si sostanzia inoltre che in merito ai limiti massimi di raccolta:

1. limiti massimi di raccolta riferiti al patrimonio della cooperativa:
 - a. Cooperative con un numero di soci pari o inferiore a 50: raccolta senza limiti quantitativi
 - b. Cooperative con più di 50 soci: ammontare complessivo dei prestiti sociali non eccedente il limite del:
 - i. triplo del patrimonio netto [valore del patrimonio netto=ammontare complessivo di capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato (dedotte eventuali perdite)]
 - ii. quintuplo, qualora la raccolta sia assistita, per almeno il 30%, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati ovvero la cooperativa aderisca a uno schema di garanzia promosso



dall'associazione di categoria o dalle cooperative interessate fermo restando quanto previsto dall'art. 2545-quinquies c.c. in materia di rapporto tra indebitamento e patrimonio netto (nota 4, art. 3, sez. V)

2. limiti massimi individuali per le persone fisiche (e con una remunerazione che non può superare gli interessi dei Buoni fruttiferi postali incrementati di 2,5 punti percentuali) pari per il triennio 2025-2027:
 - i. per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per i soci delle cooperative di produzione e lavoro, nonché per i soci delle cooperative edilizie di abitazione: € 87.473,25;
 - ii. per i soci delle altre cooperative: € 43.736,62.

Le modalità di raccolta ed eventuale adesione a uno schema di garanzia devono essere indicate nei regolamenti delle cooperative (quelli di cui all'art. 2521, ultimo comma c.c.). Il Regolamento deve fornire una chiara indicazione della modalità di raccolta, delle condizioni e limiti previsti dalla legge e dalle norme di attuazione. In particolare, il regolamento disciplina la raccolta dai soli soci, le modalità di remunerazione (tassi di interesse praticati), i limiti, le modalità e i tempi di rimborso e di attivazione delle garanzie che assistono il credito.

LEGACOOP
TOSCANA

legacooptoscana.coop